

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 130<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1964

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI,  
indi del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

<b>CONGEDI</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 7013	<b>Seguito della discussione e approvazione:</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (558) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
Ritiro . . . . .	7013	ALBARELLO . . . . . <i>Pag.</i> 7017	
<b>Discussione e approvazione:</b>		ANGELINI Armando . . . . . 7023	
« Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont » (551) (Approvato dalla Camera dei deputati):		BARBARO . . . . . 7026	
ANGELINI Armando, <i>relatore</i> . . . . .	7055	BOLETTIERI . . . . . 7013	
GAIANI . . . . .	7055	CHIARIELLO . . . . . 7022	
GRANZOTTO BASSO . . . . .	7055	FERRONI . . . . . 7014	
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	7055	GARLATO . . . . . 7054	
		GENCO, <i>relatore</i> . . . . . 7027, 7037	
		PIERACCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . . 7032	
			7038, 7047
		VECELLIO . . . . . 7047	
		VIDALI . . . . . 7019	



## Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Moneti per giorni 10.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

### Annunzio di ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Picchiotti ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge:

« Abrogazione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale » (590).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (558) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre

1963 », già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Bolettieri. Ne ha facoltà.

BOLETTIERI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non avrei mai pensato di dover prendere la parola su questo problema, dopo i fiumi di parole che sono corsi, giustamente, in ordine alla sciagura che ha colpito il Paese. Io pensavo che, piuttosto, fosse necessario procedere ad una ricognizione, diciamo così, geologica, del Paese, per prevenire qualsiasi altra possibile catastrofe in questo senso, specialmente nelle zone interessate da dighe. Pensavo anche alla mia provincia di Matera ed alle due dighe imponenti di Gannano e San Giuliano. Oggi non avrei una sola parola da dire nei confronti delle autorità, che si sono dimostrate sensibilissime: l'ingegnere capo del Genio civile sta infatti procedendo alla ricognizione dei luoghi e si sta interessando per un rapido collaudo (che non è ancora avvenuto) delle due opere. Non c'è quindi un'azione da stimolare, come purtroppo avrebbe dovuto fare l'ex funzionario del Genio civile, e come purtroppo dovrebbero fare i funzionari del Consorzio di bonifica, che mostrano un certo disinteresse per un problema così delicato.

Tuttavia è proprio della zona del Vajont che voglio parlare. Sono stato incaricato dalla mia parte politica di tenere un comizio a Cimolais, ed adesso sono portavoce di alcune esigenze prospettatemi da quelle popolazioni. La prima è quella che si faccia presto; diceva il Sindaco di Erto-Casso: che vengano, questi provvedimenti, pochi, maledetti, ma presto! Ecco quindi l'urgenza di approvare rapidamente il disegno di legge.

La seconda preoccupazione riguarda l'interessamento delle autorità che, mentre per le zone della provincia di Belluno sembra

essere stato più solerte (ed infatti è stato predisposto un piano veramente completo di ricostruzione, non solo strettamente materiale, ma anche economico-industriale), per la provincia di Udine potrebbe apparire meno sollecito. Comprendo lo spirito che ha animato l'attività governativa e quella del Ministro, che si è voluto rendere conto di persona delle cose e che ha sollecitato il parere diretto delle popolazioni. È noto che in provincia di Belluno le risposte sono state più sollecite, mentre non altrettanto rapide sono state nella provincia di Udine. Tuttavia mi sembra che siano ormai pronte 450 risposte ai quesiti del Ministro, e ciò fa pensare che almeno il 50 per cento degli interessi della zona di Maniago abbiano espresso il loro parere. Mi pare quindi che si possa dar mano al progetto di un piano comprensoriale di sistemazione e valorizzazione economica, e di industrializzazione.

Non c'è che da lodare, onorevole Ministro, l'inizio di questa attività, che deve proseguire con slancio sempre maggiore.

Le popolazioni della provincia di Udine temono inoltre di rimanere isolate nella fase esecutiva, per un minore interessamento da parte delle autorità. Questo, in realtà, non è mai venuto meno, ma le popolazioni lo sentono di minore intensità, forse per la mancanza della presenza fisica di un rappresentante del Governo. Forse è stato un errore fermare troppo presto l'attività di un incaricato del Governo, dell'Alto commissario, che in questo momento ancora potrebbe essere moralmente e materialmente utile a quelle popolazioni, per l'applicazione della legge. C'è bisogno cioè di un aiuto per realizzare in sede esecutiva questi provvedimenti. E c'è bisogno di un regolamento.

Nessuno potrebbe dire che non si sia fatto abbastanza, ma queste famiglie, finché non avranno una prospettiva chiara del loro avvenire, hanno bisogno di qualcuno che sia loro vicino. L'autorità provinciale ha fornito la propria assistenza tecnica in sede di elaborazione delle pratiche ma, esaurita la fase tecnica, anche questa autorità dovrà ritirarsi. Quelle popolazioni resterebbero allora prive di aiuto non solo morale ma anche tecnico. Certo, ci sono le autorità co-

munali, ma è stato proprio il Sindaco di Erto-Casso a prospettarmi questa esigenza.

Un'esigenza del tutto particolare poi hanno coloro che, dopo essere riusciti ad inserirsi nell'attività lavorativa, hanno nuovamente perduto la loro occupazione. Questi infatti si trovano in una situazione di inferiorità rispetto a quelli che si sono accontentati del sussidio giornaliero, senza cercare lavoro. Il sussidio è sufficiente, ma evidentemente non è tale da soddisfare le aspirazioni di una persona in grado di svolgere un'attività produttiva. Ora coloro che hanno sentito tali esigenze, coloro che hanno fatto questo tentativo di reinserimento, dopo tre mesi vengono ad essere privi degli assegni di cui godono gli altri. Non sembra giusto che questo stato di disagio vada a colpire proprio coloro che non si sono adagiati, ma che hanno cercato di affrontare la situazione.

Possiamo dire che nel complesso il disegno di legge soddisfa alle esigenze fondamentali delle zone colpite. È una lezione di serietà e di responsabilità per noi tutti, affinché, di fronte a problemi tanto gravi, sappiamo agire come sta agendo ora il Governo. Il Parlamento certamente saprà fare il suo dovere non insistendo per mutare nemmeno una virgola del provvedimento, tanto atteso dalle popolazioni colpite.

Grazie, signor Presidente. (*Applausi*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Ferroni. Ne ha facoltà.

**F E R R O N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, giorni or sono noi abbiamo approvato la legge istitutiva della Commissione di inchiesta per il Vajont. Era un provvedimento assai atteso e che ha soddisfatto l'opinione pubblica. Ieri abbiamo appreso dalla stampa che è stato realizzato il perforamento della galleria Vajont-Cimolais ed anche questo è un fatto di grande importanza ed atteso dalla popolazione. Sono due aspetti di sicurezza: l'uno morale, giuridico e civile che la popolazione aspettava attraverso la Commissione di inchiesta e l'altro fisico attraverso il perforamento della citata galleria. Dobbiamo dare

atto alle autorità, ai tecnici e ai lavoratori di essere riusciti a portare a termine prima del tempo previsto questo lavoro così importante per la tranquillità della popolazione.

Oggi stiamo per approvare provvedimenti organici per il Vajont. L'opinione da tutti espressa è che sia necessario far presto e non ripetere oggi quanto è avvenuto per la legge sulla Commissione di inchiesta, cioè la tentazione di emendamenti e di modifiche. Non c'è quindi bisogno di insistere e non voglio ripetermi intorno a quel che ho detto a proposito dell'altra legge, sulla necessità assoluta di varare subito il provvedimento. Non c'è dubbio che dall'analisi fatta in sede di Commissione sono emerse mende, insufficienze e imperfezioni. Non vorrei nemmeno cedere alla tentazione di enumerarle, per timore di scatenare i soliti conflitti giuridici cui spesso assistiamo in quest'Aula. Debbo però esprimere qualche perplessità, enunciata del resto ieri da un collega del posto, il quale si è fatto portavoce di dubbi, espressi specialmente dalla popolazione di Longarone. Ripeto che mi guarderò bene dal suggerire un qualsiasi emendamento o dal presentare un ordine del giorno, ma mi limiterò a chiedere qualche assicurazione all'onorevole Ministro, per esempio su quel punto dell'articolo 3 che suona così: « La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale è a totale carico dello Stato ».

Ebbene, il dubbio sorge in qualcuno, e la pregherei, signor Ministro, di chiarire cortesemente se, nel caso di ricostruzione *in loco* a Longarone, il terreno per la ricostruzione debba essere acquistato direttamente dallo Stato o dal Comune, nel quale secondo caso il Comune non avrebbe ovviamente i mezzi per l'acquisto del terreno. Non è possibile aspettare, io penso, l'istituzione del consorzio, specie per il terreno da adibirsi a zona industriale.

Se dovesse verificarsi che il mandato per l'acquisto del terreno venisse affidato al Comune, ci troveremmo nell'assurda situazione che questo articolo 3 diventerebbe ino-

perante in quanto, come ho detto, il Comune non avrebbe i mezzi per l'acquisto.

È chiaro che tutto questo sarà risolto lungo il cammino. Tuttavia, signor Ministro, una sola parola di chiarificazione, più che per noi che siamo certi che tutto questo sarà risolto in sede amministrativa, va detta da lei per le popolazioni che attendono.

Un altro dubbio riguarda l'articolo 16, al punto 19-*bis* che dice: « Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione che, in base all'indicazione dei piani urbanistici, possono essere costituite anche da più sedi di agglomerazione ».

V E C E L L I O . Ci sarà il consorzio.

F E R R O N I . Ebbene, tutto questo presuppone, come mi suggerisce il collega Vercellio, la costituzione del consorzio, che richiede del tempo. Ora il comune di Longarone è quello che ha subito la parte maggiore del disastro ed avrebbe bisogno, a mio parere, che, in pendenza della costituzione del consorzio, fosse già in parte dotato di quel terreno, che si identifica in circa 30 ettari, considerato necessario per l'impiego di 1.300-1.500 unità lavorative, e che fosse possibile già fissare, sulla base del piano regolatore, un piano comprensoriale di zona industriale che gli consenta di immediatamente accettare sul posto industrie ed attività, senza attendere la costituzione e lo sviluppo del consorzio.

Anche su questo gradirei una sua cortese spiegazione.

C'è poi nell'articolo 16 il punto 19-*quater* relativo a provvidenze a favore delle industrie. Anche in questo caso è indispensabile che le provvidenze a favore d'industrie di nuovo insediamento a Longarone e a Castellavazzo abbiano effetto immediato, indipendentemente dalla costituzione dei consorzi e dei nuclei di industrializzazione di cui agli articoli precedenti, perchè anche qui, come è nella natura umana, nella natura delle cose, all'atto della creazione del consorzio, che intelligentemente si intende costituire, e che

comprende tutta la zona disastata e altre zone, sorgeranno naturalmente contese di interessi, di ricerca di attivazioni industriali, per cui non vorremmo che Longarone, in definitiva, ne uscisse meno felicemente di quanto ne abbia diritto per la sciagura che ha subito.

Anche su questo, signor Ministro, chiederei qualche assicurazione.

Desidero infine richiamare l'attenzione sua, onorevole Ministro, e dei suoi colleghi di Governo sulla evidente necessità (del resto già espressa da altri colleghi) di prorogare ulteriormente le provvidenze per la sanatoria dei bilanci dei Comuni disastati. Non c'è dubbio che i Comuni debbono essere ulteriormente aiutati. Così pure occorrerà fare attenzione alla scadenza dei termini per le obbligazioni. Non vorremmo che i cittadini che hanno diritto ad un risarcimento se lo vedessero polverizzato nel momento stesso in cui lo ricevono perchè costretti a pagare dei debiti contratti in precedenza. Forse anche per questo punto occorrerà che siano previsti nuovi provvedimenti.

Noi sentiremo le assicurazioni del Governo, e in particolare le assicurazioni del Ministro dei lavori pubblici, della cui volontà di operare per la rinascita di Longarone e di tutti gli altri centri colpiti siamo convinti, come pure siamo ben convinti della sua volontà di giustizia e di verità assoluta. Ne abbiamo avuto ormai delle prove che veramente ci rassicurano e ci permettono di approvare questo provvedimento in tutta tranquillità di coscienza, senza emendamenti e senza ordini del giorno, nello spirito di quell'ordine del giorno del 30 ottobre, del collega Genco, che è stato ricordato nella sua diligente e intelligente relazione, nel quale indicavamo l'unanime volontà di superamento e di perfezionamento delle misure contenute nella legge n. 1457, come appunto stiamo facendo.

Chiediamo cioè, con una specie di ordine del giorno ideale, l'impegno per il Governo e per il Parlamento di vigilare sulla applicazione delle misure di cui alla presente legge e, ove occorra, di suggerirne di nuove domani, non senza affermare peraltro, onorevole Ministro, come è giusto e doveroso,

che la presente legge porta in sé elementi nuovi, principi nuovi, impliciti ed espliciti, di avanzata socialità ed introduce concetti giuridici che spezzano antichi concetti paternalistici, criteri caritativi, criteri di pietà che, pur nobilissimi, rappresentano oggi, nella loro visione, il segno di una superata concezione della solidarietà civile, sociale e nazionale.

Con questa legge noi ricostruiamo le cose con l'assistenza costante dello Stato, del Parlamento e del Governo che, come ricordava poco fa il collega che mi ha preceduto, non dovrà cessare finchè la vita non sia completamente ritornata in tutti i suoi aspetti in quelle zone. Noi ricostruiremo anche gli spiriti; io mi scuso se mi avvalgo del diritto di ripetermi, ma ritengo che il problema della ricostruzione di un antico equilibrio spirituale, che è stato spezzato in quella zona dalle note vicende, meriti le cure e l'attenzione di tutti.

Io sono stato giorni fa sul posto, ed ho visto cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto. Ho visto, con una specie di smarrimento in un primo momento, un gruppo di ragazzi sotto Castellavazzo giocare sul terreno su cui esisteva prima l'abitato. Lì per lì mi è parsa quasi una profanazione, pensavo che forse quei bambini giocavano in un luogo sotto il quale potevano ancora eserci dei morti. Ma poi la ragione ha prevalso: è la legge della vita, questi bambini sono il domani e noi dobbiamo dare loro, anche attraverso questa legge, la possibilità di riprendere la vita, non più avendo come prospettiva il lavoro in terre lontane, come Lussemburgo o Marcinelle, o nelle strade di Monaco a fare i gelatai. A questi ragazzi dobbiamo dare, anche attraverso questa legge, attraverso la ricostruzione con principi nuovi, con principi avanzati, con visione più moderna della vita, la sicurezza che nella loro terra, nella sua terra, senatore Vecellio, essi possano trovare la tranquillità del vivere, la tranquillità per ricostruire, insieme alle cose, le famiglie distrutte, la popolazione distrutta.

Con questa certezza quindi annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Albarello. Ne ha facoltà.

**ALBARELLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo disegno di legge, di cui ci occupiamo, è già una modifica ed una integrazione della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, se era scusabile e comprensibile che a una prima affrettata stesura dei provvedimenti di emergenza seguisse una legge più organica, è per me motivo di preoccupazione e quasi di sorpresa leggere nella relazione, peraltro pregevole, che accompagna questo disegno di legge, queste testuali parole: « Mentre alcune Commissioni hanno dichiarato di non aver nulla da osservare, altre, tra le quali la 2ª Commissione, hanno comunicato interessanti rilievi su alcuni particolari aspetti del disegno di legge, di cui tuttavia non si è potuto tenere conto per la inderogabile necessità di affrettare l'approvazione del disegno di legge stesso. Il relatore ritiene che dette riserve, come altri suggerimenti pervenuti da diverse parti, si possano utilizzare in occasione di un successivo disegno di legge che si appalesa sin d'ora come necessario ».

Queste sono le dichiarazioni del relatore senatore Genco. Debbo fare un rilievo a questo proposito: noi siamo sempre sollecitati come legislatori da una parte dalla necessità di far bene e di fare con completezza il nostro dovere, dall'altra dalla necessità di far presto. Ogni volta che si tratta qui in Senato di qualche argomento, siamo pressati da queste due spinte contrastanti.

Poi ho sentito il collega Granzotto Basso fare qui in Aula gli stessi rilievi, gli stessi rilievi fare il collega Ferroni e gli stessi rilievi fare il collega della Democrazia cristiana, Bolettieri, il quale ha visitato per ragioni di propaganda elettorale quelle zone e ha sentito da un sindaco del suo stesso Partito che questi provvedimenti vengono chiamati maledetti. Così ha detto il sindaco democratico-cristiano di Erto e di Casso.

Posso convenire che si tratta di una frase fatta, ma è del tutto evidente, anche, che nella stessa relazione di maggioranza vi è una conferma della bontà dell'atteggiamento che i socialisti unitari tennero nell'altro ra-

mo del Parlamento: noi infatti non ci opponiamo a questa legge che provvede almeno in parte, diciamo pure anche in gran parte, a saldare il debito dello Stato e della collettività nazionale verso le sfortunate popolazioni così duramente colpite dalla tremenda sciagura, ma al tempo stesso non possiamo nemmeno completamente approvarla, perchè non la riteniamo nè sufficiente nè definitiva.

È per noi, quindi, un motivo di particolare rammarico constatare che l'urgenza, più che naturale e legittima in questo caso, ci impedisca di adempiere, in tutta la pienezza che l'evento gravissimo ci imporrebbe, al dovere di varare una legge completa e soddisfacente in tutte le sue parti. Penso che, se si fossero accettati alcuni degli emendamenti proposti dall'opposizione nell'altro ramo del Parlamento, non si dovrebbe oggi leggere, nella stessa relazione di maggioranza, l'eco di preoccupazioni diffuse anche fra le popolazioni che aspettano di poter ricostruire le loro case, la loro vita, le loro attività, con l'aiuto finanziario che questa legge prevede.

Ecco perchè il ripensamento del relatore è tardivo e la stessa ripresentazione degli emendamenti bocciati nell'altro ramo del Parlamento potrebbe ingenerare una atmosfera di dubbio sulla generale convinzione esistente che sia opportuno far presto e che si sia tardato anche troppo.

È una valutazione ormai generale quella che la catastrofe del Vajont fu un evento del tutto particolare ed è quindi convincente la preoccupazione che vi sia stata, nello stabilire i contributi, una certa carenza nell'intervento e nella ricostruzione. Si dice che così si è agito « in modo da non creare precedenti »; ma speriamo che di precedenti di tal genere non ve ne siano veramente più, che non vi siano altri eventi di questa natura che abbiano a seguire quello che è avvenuto al Vajont.

Bisognava, quindi, fare una legge particolare, data la particolarità dell'evento, e non, ad esempio, dire che l'indennizzo doveva essere solo parziale e non al cento per cento, come noi avevamo proposto. Speriamo, comunque, che quanto

è avvenuto non abbia più a rinnovarsi e che non si tratti quindi di un precedente di catastrofi simili. Soprattutto non dobbiamo dimenticare che Longarone fu distrutta non a causa di un evento naturale — di un terremoto, di una inondazione — ma a causa di imprevidenze tecniche e amministrative, a causa della sordità di certi poteri che dovevano provvedere alla evacuazione, se non altro, delle popolazioni; erano stati avvertiti in tempo del pericolo, ma non lo fecero. L'opera che si appalesò imperfetta fu opera dell'uomo, ed era stata autorizzata dagli organi dello Stato. Spetta quindi allo Stato provvedere affinché vi sia un indennizzo completo. Perciò preferiamo che lo Stato, la collettività, salvi i diritti di rivalsa, abbiano a risarcire al cento per cento le popolazioni colpite, sebbene questo la legge non preveda e fosse stato invece da noi suggerito.

Abbiamo anche degli altri rilievi da fare, contro la non completa partecipazione delle rappresentanze elettive locali alla elaborazione dei provvedimenti prima ed alla distribuzione dei fondi poi. Gli stessi senatori Vecellio, Bolettieri e Ferroni hanno dichiarato che vi è nelle popolazioni questa attesa. Esistono troppe bardature burocratiche e praticamente le Amministrazioni comunali e i sindaci non vedono nello strumento di legge la possibilità di intervenire direttamente alla base con la loro conoscenza delle necessità del luogo. Questo è uno dei punti salienti della legge: le Amministrazioni comunali, che sono le più indicate a dare le linee di soluzione dei problemi, sono quasi completamente dimenticate.

Parlando di amministratori comunali mi corre l'obbligo di ricordare il sindaco di Longarone, Guglielmo Celso, che aveva previsto la sciagura della diga e soleva dire: quella diga sarà la nostra morte...

**VECELLIO.** Io ero grande amico del povero Celso, anche se era di un'altra parte politica. Egli non ha mai detto quello che lei afferma.

**ALBARELLO.** Risulta dagli atti parlamentari dell'altra Camera. Del resto,

come può pretendere lei di sapere tutto quello che ha detto o non ha detto un altro uomo, il quale, per di più, apparteneva alla mia parte e non alla sua?

Noi possiamo ben dire che le Amministrazioni comunali nel disastro del Vajont hanno dimostrato, insieme con le popolazioni, una serietà, una compostezza nel dolore, un senso di partecipazione civica che hanno destato l'ammirazione di tutta la Nazione. Esse perciò non dovevano rimanere praticamente escluse dalla distribuzione dei fondi, dalle scelte politiche ed amministrative previste dalla legge.

Sono emerse particolari preoccupazioni sulla celerità delle procedure. Noi pensavamo che la legge fornisse maggiore certezza riguardo agli adempimenti e nelle scadenze. Pensavamo che dovesse esservi un articolo esplicito il quale prevedesse che il bacino idroelettrico del Vajont per nessun motivo debba essere mai più utilizzato. Si dice che tale dichiarazione era stata fatta, autorevolmente, prima dal ministro Sullo poi dal ministro Pieraccini. Noi pensavamo però che la legge stessa dovesse contenere una garanzia assoluta, in modo che le popolazioni che andranno ad abitare sotto la diga incombenente potessero avere la certezza totale della propria tranquillità. Con quel che è successo, se non diamo una garanzia completa, la vita in quelle terre sarà sempre anemica, perchè dominata dall'incubo.

**GRANZOTTO BASSO.** Le sue preoccupazioni sono inconsistenti. Posso parlare con cognizione di causa.

**ALBARELLO.** Quando su « L'Unità », per citare un giornale comunista, molto prima del disastro apparve una dichiarazione di cittadini di Longarone che esternavano le loro preoccupazioni, gli organi dello Stato, i Prefetti di Belluno e di Udine, fecero il processo contro tali dichiarazioni affermando: guardate che voi seminate il panico, guardate che voi propalate notizie false e tendenziose, e così via dicendo. In questa materia è sempre meglio abbondare piuttosto che limitarsi; in questa materia siamo stati così tremendamente scottati che è me-

glio ascoltare le voci di tutti coloro che suggeriscono prudenza e che chiedono che la garanzia sia totale e non del 99,99 per cento. Noi pensiamo, come è stato già detto qui, che affidare al singolo cittadino il contributo di risarcimento mentre in questo periodo le famiglie hanno contratto molti debiti, può far sì che queste famiglie usino i denari del risarcimento per pagare i debiti contratti. Noi pensavamo che, come nella legge è previsto, le principali opere di carattere pubblico sarebbero state ricostruite direttamente dallo Stato; una ricostruzione pianificata e programmata da parte degli organi pubblici avrebbe garantito meglio la completa ricostruzione della zona colpita dal disastro e dei paesi distrutti; anche perchè vi sarebbe stato un indirizzo urbanistico più armonico, con la garanzia che tutti i mezzi concessi dallo Stato sarebbero stati impiegati per quel particolare indirizzo, per quel particolare scopo: la ricostruzione. Noi avremmo avuto anche la garanzia che tutto sarebbe stato ricostruito più faticosamente, senza quegli stridenti contrasti che sempre insorgono quando le progettazioni sono fatte una da un architetto, un'altra da un geometra, un'altra da un muratore del paese. Se invece avessimo fatto una ricostruzione d'insieme, a totale carico dello Stato, ritengo che avremmo forse speso di meno ed avremmo ottenuto un risultato molto più organico e molto più completo.

Per i motivi che ho esposto, e per quelli esposti dagli stessi colleghi della maggioranza, i quali ci dicono che questa legge dovrà essere seguita da un'altra più completa e rispondente alle reali necessità, noi non possiamo dare il nostro voto favorevole. Tuttavia neppure ci opponiamo a che questa prima legge, sia pure imperfetta, abbia a dare un sollievo alle popolazioni del Vajont. Pensiamo, come è già stato detto, che la ricostruzione materiale sia solo una parte della ricostruzione: la vera ricostruzione è quella che comincia dalla ricostruzione del tessuto sociale e civico, dalla ricostruzione cioè degli spiriti. E già qui si sentono parole che indicano che lo Stato, per quanto attiene alla presenza fisica, sta già smobilitando. Lo stesso senatore Bolettieri ci ha detto che

non si sente più la vicinanza dei poteri pubblici: passata la sciagura, tutto ora si affida alla solita *routine* burocratica. Noi vorremmo che i poteri pubblici, lo Stato, in quanto rappresentante della collettività, fossero sempre vicini a queste popolazioni per accompagnarle nella ricostruzione delle loro case e dei loro averi distrutti.

È evidente che, per quanto si faccia, non si riuscirà mai del tutto a sanare una piaga così profonda. Per quanta giustizia si faccia, non si ridaranno più i padri, i figli, le madri, e tutto quanto è stato distrutto da questa immane sciagura. Resterà sempre una ferita nel popolo italiano, e la ferita ha un solo nome: si poteva evitare la sciagura e non si è fatto niente per evitarla. E purtroppo questa responsabilità gravissima dello Stato e dei pubblici poteri accompagnerà sempre come un'ombra la stessa ricostruzione di Longarone e degli altri villaggi distrutti nella vallata del Piave. Quelle popolazioni furono già provate dalla guerra: la nuova, immensa sciagura le ha nuovamente prostrate. Che la solidarietà nostra riesca a far loro dimenticare, almeno in parte, le nostre colpe. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Vidali. Ne ha facoltà.

**V I D A L I .** Signor Ministro, signor Presidente, onorevoli colleghi, a quasi otto mesi dalla catastrofe del Vajont, siamo chiamati oggi ad approvare il disegno di legge che integra e modifica la legge n. 1457 del 4 novembre 1963. Questo disegno di legge è stato approvato dopo ampia e travagliata discussione svoltasi, sia nella Commissione lavori pubblici sia in Aula, alla Camera dei deputati. In quella sede, il nostro Gruppo si è astenuto dalla votazione perchè nel provvedimento non abbiamo ravvisato l'intento di affrontare adeguatamente la gravità della situazione e gli obblighi che, secondo noi, spettavano al Paese verso quelle popolazioni.

In particolare, noi abbiamo rilevato che non si sono prese tutte le misure adeguate per allontanare la minaccia di nuovi pericoli dalla zona già tanto gravemente colpita; non si è accolto il suggerimento di sospen-

dere in via cautelativa gli indennizzi dovuti alla SADE per la nazionalizzazione dell'energia elettrica, nè si è voluto impegnare legislativamente l'industria di Stato ad intervenire in via prioritaria per la rinascita del Vajont. Sono queste le ragioni fondamentali anche della nostra astensione di oggi.

Dobbiamo però aggiungere che, da parte nostra, c'è stato il massimo impegno, nel corso del recente dibattito, per migliorare il disegno di legge. Nella Commissione competente ed in Aula, alla Camera dei deputati, noi presentammo numerosi emendamenti e ne sostenemmo la fondatezza, ma quasi nessuna proposta venne accolta. Ricordo che, nel dibattito su questo disegno di legge, abbinato con quello sulla proposta di legge presentata dall'onorevole Alicata ed altri, i parlamentari comunisti insistettero per la elaborazione di un piano organico di opere per la sicurezza e la difesa delle popolazioni e del suolo dal dissesto geologico ed idraulico e dalle erosioni e per la sistemazione dei bacini idrografici dei territori delle provincie di Belluno e di Udine, da preparare d'intesa con le Amministrazioni comunali e provinciali della zona. Il piano avrebbe dovuto prevedere lo svuotamento completo e la definitiva inutilizzazione del bacino residuo a monte della frana del Toc a fini idroelettrici. Noi abbiamo proposto pure l'intervento degli enti locali nella elaborazione del piano urbanistico, con il quale venivano indicati gli obiettivi necessari, fra i quali l'organica industrializzazione delle zone mediante l'intervento prioritario dell'industria di Stato e la designazione democratica della località in cui le comunità dovranno essere trasferite. A garanzia degli indennizzi e sino a quando siano pendenti gli accertamenti delle responsabilità, noi insistemmo per la sospensione del pagamento delle somme dovute dall'ENEL alla SADE in base al decreto ministeriale del 9 maggio 1963. Altri emendamenti furono proposti riguardo ai contributi a carico dello Stato in favore delle imprese industriali, commerciali e artigianali, sui provvedimenti di carattere previdenziale ed assistenziale dei lavoratori della zona colpita.

D'altronde, alla Camera era stata presentata la proposta di legge n. 822 di cui è sta-

to primo firmatario l'onorevole Alicata e che si ispirava all'ordine del giorno unanimamente votato dalla Commissione dei lavori pubblici del Senato il 30 ottobre 1963 che così si esprimeva: « Il Senato, avuto presente che il disegno di legge n. 258, come afferma espressamente l'articolo 1, si limita solo ad una prima serie di interventi urgenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, per ciò stesso necessariamente inadeguati alla gravità del disastro; tenute presenti le richieste dei cittadini sopravvissuti di Longarone e degli altri comuni della zona, impegna il Governo a predisporre con ogni sollecitudine una seconda e più organica serie di interventi che, proponendosi l'obiettivo di restituire al più presto la zona a normalità di vita e di attività produttiva e di manifestare concretamente in tal modo la viva solidarietà del Paese e l'obbligo che incombe allo Stato di risarcire il risarcibile, contemplino in particolare:

a) la ricostituzione effettiva dei patrimoni privati distrutti;

b) la ricostituzione delle attività produttive industriali, artigianali, e terziarie distrutte o danneggiate, senza oneri diretti a carico dei titolari di codeste attività;

c) l'agevolata creazione di nuove attività produttive, anche con l'intervento di imprese a partecipazione statale atte a richiamare nelle zone distrutte nuove forze di lavoro e in particolare gli emigrati, stabilizzandone l'occupazione; a rimuovere intralci burocratici attraverso il conferimento a organi amministrativi decentrati della necessaria competenza decisionale, atta a coordinare localmente tutte le procedure di competenza e delle diverse amministrazioni statali; a promuovere analogo indirizzo di decentrato coordinamento decisionale da parte degli enti pubblici, in modo particolare degli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali; a creare le pregiudiziali condizioni di sicurezza della zona in ordine agli impianti idroelettrici ancora esistenti ».

Onorevoli colleghi, noi riconosciamo che questo disegno di legge che oggi viene sottoposto alla nostra approvazione rappresenta un notevole progresso nei confronti del

primo, ma non riconosciamo in esso l'accoglimento di tutti quei concetti che, secondo noi, sono fondamentali e che pur erano stati accolti nell'ordine del giorno che ho ricordato. Quanto è stato compreso nell'odierna formulazione è il frutto di una lunga, troppo lunga, lotta delle popolazioni interessate ed anche dei nostri incessanti sforzi, ma noi non riteniamo che quanto è stato raggiunto sia adeguato alle esigenze reali.

Ci sono stati dei miglioramenti quantitativi nei provvedimenti, se pure insufficienti, ma non si è raggiunto l'accordo sulla qualità dei miglioramenti. Non c'è stato, in tutti questi mesi, il necessario coordinamento tra Governo e organismi democratici locali per garantire sicurezza e giustizia, prospettive a quella popolazione secondo i suoi diritti.

È certamente vivo in tutti il ricordo delle giornate drammatiche dell'ottobre scorso. Coloro che hanno seguito da vicino la vita di quelle popolazioni in tutto questo periodo conoscono bene il dramma di allora e anche quanto di esso permane. La solidarietà espressa da tutto il Paese, e anche dall'estero alle popolazioni del Vajont è stata grande, come grande è stata l'abnegazione dei soldati, dei soccorritori nelle ore del disastro.

Ma allora come oggi ancora si attende giustizia, si attendono gli accertamenti delle responsabilità, perchè quella del Vajont non è stata soltanto una catastrofe naturale, ma anche una catastrofe determinata da responsabilità umane, alle quali lo Stato non è estraneo.

Cinque minuti di furia delle acque, precipitate nella valle con violenza tremenda, hanno mutato la faccia della zona. La Commissione di inchiesta amministrativa nominata il 14 ottobre 1963, dopo tre mesi di intenso lavoro, ha risposto ai quesiti che le erano stati posti, ma che rappresentano soltanto una parte degli interrogativi che l'opinione pubblica si è posta dal primo momento. Sono stati adottati alcuni provvedimenti a carico dei funzionari, le cui responsabilità personali emergono con evidenza dall'inchiesta; ma, al di sopra di queste, ci sono altre, più generali responsabilità derivanti dall'accer-

tamento dei fatti che hanno portato a subordinare l'interesse generale a quello della società elettrica SADE, concessionaria del bacino del Vajont. È in corso ancora l'indagine affidata alla Magistratura, ma si ritiene che gli accertamenti richiederanno ancora parecchio tempo.

Soltanto molto recentemente, e secondo noi tardi, si è decisa l'istituzione di una Commissione di inchiesta a composizione parlamentare, malgrado che alla Camera dei deputati fossero state presentate tre proposte di legge a tale scopo, fra le quali una nostra.

Noi confidiamo che, seppure tardivamente, questa Commissione porti un contributo decisivo alla definizione delle responsabilità ed alla elaborazione di criteri legislativi che possano per l'avvenire tutelare la sicurezza collettiva ed assicurare il funzionamento della Pubblica Amministrazione in modo efficiente nel settore delle opere idrauliche.

Dal punto di vista della solidarietà verso la popolazione del Vajont, si tratta oggi, oltre che di completare le misure di sicurezza della zona, oltre che di adeguare i provvedimenti che sono oggetto di questo disegno di legge alle reali esigenze, anche di dimostrare la sensibilità necessaria nell'accogliere le istanze immediate di quella gente. Avviene invece che molti dei provvedimenti adottati in favore delle popolazioni del Vajont siano inspiegabilmente sospesi. Infatti, pochi giorni fa, parlamentari del mio gruppo — l'onorevole Marisa Rodano e l'onorevole Pina Re — hanno chiesto ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale quali siano i motivi che hanno determinato la sospensione dell'erogazione del sussidio ordinario, previsto dalla legge 4 novembre 1963, alle persone sfollate dai comuni di Erto e Casso, che svolgono od abbiano svolto una attività lavorativa o abbiano familiari occupati in attività lavorativa; la sospensione dell'assegnazione di foraggio e mangime per il bestiame di proprietà degli allevatori di Erto e Casso sfollati, senza che si siano ristabilite condizioni che permettano l'utilizzazione dei pascoli. Nella interrogazione si fanno presenti anche altri provvedimenti

che appaiono necessari in favore di quelle popolazioni, come il pagamento delle rette dei bambini e ragazzi di Erto e Casso collocati presso collegi e istituti, attualmente a carico delle famiglie; il pagamento di una indennità di rischio ai lavoratori occupati nelle opere di consolidamento del passo di S. Osvaldo e nelle opere di sicurezza nel lago del Vajont e nella montagna franata, ai quali invece si è fatta firmare una dichiarazione che lavorano a proprio rischio; la corresponsione del sussidio ordinario (pari al cinquanta per cento della paga) disposto dalla legge 4 novembre 1963 agli impiegati statali e parastatali di Erto e Casso; la continuità dell'erogazione delle prestazioni da parte dell'INAM al termine dei sei mesi coperti dai contributi precedentemente versati per quei lavoratori di Erto e Casso occupati ed assicurati alla data del 9 ottobre 1963 e successivamente rimasti disoccupati e ai loro familiari.

A questi problemi si deve pensare, si deve pensare ancora, da parte del Governo, perchè dopo la sofferenza avuta, i lutti tremendi, i disagi permangono e via via si manifestano anche sotto nuovi aspetti.

Neppure noi presenteremo emendamenti o ordini del giorno. Desideriamo che la legge sia presto varata e raccomandiamo che, nella sua interpretazione e nella sua applicazione, si soddisfino tutte le esigenze di quelle popolazioni.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Chiariello, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ai senatori Massobrio e Veronesi. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

**NENNI GIULIANA**, Segretaria:

« Il Senato, preso in esame il disegno di legge d'iniziativa governativa che reca provvidenze per la ricostruzione delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, tenute presenti le assicurazioni date dai rappresentanti del Governo nella seduta del 13 maggio 1964 delle Commissioni riunite lavori pub-

blici ed industria, invita il Governo sulla base delle esperienze che deriveranno dall'applicazione delle precedenti leggi e della leggi in esame, non appena le condizioni del bilancio lo consentiranno, a presentare ulteriori adeguate iniziative legislative per realizzare miglioramenti in ordine alle provvidenze adottate, seguendo anche le indicazioni offerte dal Parlamento ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Chiariello ha facoltà di parlare.

**CHIARIELLO.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito dire poche parole, a nome dei colleghi della mia parte, nell'associarmi a quanto nobilmente hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto.

Durante la discussione tenutasi pochi giorni fa nella Commissione dei lavori pubblici presentai, a nome del Gruppo liberale, alcuni emendamenti al disegno di legge n. 558 tendenti ad apportarvi dei miglioramenti, specie per quanto riguardava gli articoli 10, 16 e 36. La necessità di non far ritardare ancora l'iter della legge, per cui fummo tutti indotti a ritirare i nostri progetti di legge, indusse me e il collega Veronesi a non insistere sugli emendamenti purchè dal rappresentante del Governo ci venisse fatta la promessa che, in un momento ulteriore, le questioni relative sarebbero state riprese in sede ministeriale con nuove proposte di legge. In merito a tale istanza noi abbiamo presentato un apposito ordine del giorno.

Il sottosegretario Romita nella sua replica ci diede delle assicurazioni al riguardo. Adesso ho preso la parola sia per confermare la nostra solidarietà sui provvedimenti che vanno prendendosi, sia perchè gradirei che l'onorevole Ministro ribadisse la promessa del suo Sottosegretario.

Non aggiungo altro, perchè il problema del Vajont è sentito in tutta la sua tragicità e in tutta la sua complessità non soltanto dai cittadini della regione in cui la tragedia si è verificata, ma da tutti i cittadini italiani che lo seguono con uguale ansia.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Angelini Armando. Ne ha facoltà.

A N G E L I N I A R M A N D O . Onorevoli senatori, l'importanza, sia sotto l'aspetto umano, sia sotto quello economico, del disegno di legge presentato dal Governo circa le modifiche e le integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, e lo stesso suo carattere di emergenza, sono tali da spingermi a prendere la parola, pur ammettendo la completezza e la diligenza della relazione così egregiamente svolta dall'amico e collega Genco.

Del resto non è un mistero per nessuno che il problema della rinascita della zona del Vajont esige il massimo sforzo e il contributo di tutti. Anzi, le dimensioni, la portata, la stessa natura e le caratteristiche della sciagura del Vajont, con il suo doloroso retaggio di lutti, di lacrime, con l'immediato passaggio, per intere famiglie, dalla serenità di una vita laboriosa, all'agghiacciante, incredibile realtà della morte o della solitudine, ha a tal punto sconvolto l'opinione pubblica nazionale e toccato così da vicino il cuore della nostra gente, che dobbiamo francamente ammettere come qualunque cosa noi riusciremo a fare a favore delle zone colpite, sarà sempre e soltanto un palliativo. E non può essere diversamente: un doveroso apporto, il nostro, destinato, sì, a ridare alle popolazioni colpite la possibilità di riprendere la vita così tragicamente interrotta, ma non certo a ripagare, sia pure in minima parte, l'immeritato sacrificio al quale il destino li ha inaspettatamente chiamati.

Ammesso onestamente questo, è chiaro che non è facile redigere un testo di legge che possa, in un arco adeguatamente ampio, prevedere tutte le norme e le provvidenze atte a reinserire i colpiti nella vita operosa della Nazione. A maggior ragione, era logicamente arduo il compito di quanti dovettero, sotto l'assillo di una drammatica urgenza, assicurare legislativamente, i primi, indispensabili aiuti. Nessuna meraviglia, quindi, se da più parti queste « modifiche ed in-

tegrazioni della legge 4 novembre 1963, numero 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » siano state sollecitate ed in un certo senso suggerite.

Lo stesso Governo, all'atto dell'approvazione della citata legge del 4 novembre dello scorso anno, aveva fatto chiaramente intendere l'opportunità di un più vasto studio e di provvidenze a più largo raggio che meglio e con maggiore proficuità potessero servire la nobile causa della rinascita delle zone colpite. L'iter legislativo del nuovo disegno di legge vi è noto. Presentato dapprima alla Camera dei deputati con le finalità e gli intendimenti cui abbiamo fatto cenno, esso si avvaleva già dell'acquisita esperienza dei primi mesi di attuazione della precedente legge, e di conseguenza, delle indicazioni circa le necessità e la situazione delle zone interessate. Ma dalla vivace e vasta discussione che ne derivò alla Camera dei deputati, il disegno di legge in parola subì delle variazioni, in alcune voci anche considerevoli, che ne allargarono gli orizzonti di attuazione e migliorarono indubbiamente, se non in maniera notevole la sostanza, di certo concretamente i modi di intervento.

Ad esempio, l'articolo 3, particolarmente importante ai fini del nuovo assetto urbanistico dell'intera zona del Vajont e già ispirato alla palese necessità di un funzionale coordinamento dell'intervento statale allo scopo di provvedere, nel migliore dei modi, non soltanto alla ricostruzione dei centri colpiti, ma al loro armonico inserimento in un piano che ne tuteli la sicurezza e che segua e ne garantisca il futuro, progressivo sviluppo, è stato sensibilmente migliorato.

Là dove si affermava che, ai fini di un organico assetto dell'intera zona — del resto allargata nel testo ora presentato al Senato, rispetto a quella precedente — doveva provvedersi a redigere un piano urbanistico comprensoriale, esteso ai territori determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, si è voluto, assai giustamente, scendere nei particolari, cioè fissare i criteri di massima di tale intervento. Si è infatti precisato che i piani comprensoriali dovranno definire la

destinazione di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio. Essi, in particolare, dovranno essere le risultanze di laboriosi, concreti e fattivi studi; dovranno definire in maniera precisa i programmi e le fasi di attuazione; tracciare una attendibile previsione non soltanto dell'impianto, ma anche dello sviluppo e della trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, e stabilire quel sistema di infrastrutture, quegli impianti e quelle attrezzature di uso pubblico che sono l'indispensabile complemento per la vitalità di una regione, o, comunque, di una zona intesa e inquadrata modernamente nella dinamica produttiva ed economica del Paese.

In definitiva, con una procedura sollecita, è stata prevista la compilazione, a spese dello Stato, di un piano che affronti con decisione e con coraggio la situazione della zona, nel suo eterogeneo complesso di problemi; e tale piano ha vigore a tempo indeterminato, mentre, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, avrà vigore per 10 anni.

A proposito di snellezza di procedura, ritengo opportuno qui ricordare l'articolo 4 del testo giunto al Senato, che non figurava in quello discusso alla Camera dei deputati. Si tratta di un alleggerimento dell'*iter* burocratico per quanto attiene alle convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni, relative alle sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati; *iter* che sarà limitato alla sola stipulazione del Ministero dei lavori pubblici senza il concerto del Ministero del tesoro e i pareri previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Anche nell'articolo successivo sono state operate alcune modifiche rispetto al testo discusso alla Camera dei deputati, ma esse non fanno che accentuare il carattere dell'articolo e cioè non fanno che sottolineare il titolo di anticipazione che lo Stato vuole mantenere all'erogazione delle somme previste.

È vero che una delle opportune aggiunte accettate specifica e sancisce che, qualora lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari, ma è giusto che lo Stato non rinunci, *a priori*, alla rivalsa, di cui, se non direttamente, potrà beneficiare indirettamente quando i colpiti, accertate le precise responsabilità, potranno far valere il diritto all'indennizzo dei danni patrimoniali loro spettanti e potranno quindi restituire in tal modo le anticipazioni avute.

Degne di particolare rilievo sono, poi, le norme relative alle modalità ed ai limiti dell'intervento statale a proposito della ricostruzione dei patrimoni privati immobiliari. E ciò soprattutto per l'oculata osservanza di un sano criterio generale di carattere sociale. Per essi si è, come è noto, operata una distinzione tra gli immobili destinati ad uso di abitazione e quelli di qualsiasi natura, compresi gli edifici rurali, che però non siano adibiti ad uso di abitazione.

Per le abitazioni si è, infatti, assai giustamente voluto tener conto in modo determinante delle abitazioni a carattere popolare. Per le abitazioni fino a tre vani, lo Stato, entro i limiti di 5 milioni, garantisce il contributo idoneo e sufficiente a ricostruire una unità immobiliare, cioè la casa minima, di tre vani e accessori. Anzi, ai proprietari di una sola unità immobiliare, naturalmente distrutta o seriamente danneggiata dalla sciagura del Vajont, è stato concesso, qualora abbiano una famiglia di almeno sei membri, di poter beneficiare di un contributo maggiore, che, entro i limiti dei 7 milioni, possa loro garantire la costruzione di un'altra unità immobiliare di cinque vani.

Naturalmente il disegno di legge prevede sensibili aiuti anche per coloro che possedevano abitazioni più grandi. Da quattro a sette vani è stato previsto un contributo di 8 milioni ugualmente, ma si garantisce un mutuo di favore al 3 per cento, ammortizzabile in 35 anni, fino al limite massimo di 12 milioni.

A questo punto dovremmo fare alcuni rilievi critici, ma, condividendo lo spirito della relazione e ben consapevoli che qualsiasi

modifica noi suggeriamo di apportare minaccia di arrecare non già un vantaggio alle famiglie interessate, bensì, almeno sulle prime, l'incalcolabile danno di un rallentamento della fase conclusiva dell'iter legislativo di così attesi provvedimenti, ci atteniamo al giusto invito del relatore.

Ci soffermiamo, quindi, su questi rilievi a titolo semplicemente di suggerimento, in previsione e nel quadro di quell'ulteriore, prossimo disegno di legge che appare fin da ora necessario e che dovrà concludere tutto quello che, nella fretta di condurre in porto il presente complesso di provvidenze, si è dovuto accantonare o, quanto meno, rinviare.

Il nostro rilievo riguarda, in linea generale, l'esiguità dell'intervento dello Stato per ciò che attiene alla ricostruzione di fabbricati non adibiti ad abitazioni e dei fabbricati il cui proprietario possiede più di un'unità immobiliare.

Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, ma non adibiti ad abitazione, il contributo è stato fissato, infatti, nel limite massimo di 4 milioni ad unità, e in 12 milioni quello del mutuo concedibile da parte degli Istituti di credito fondiario.

Contributi e finanziamenti sono concessi, però, solo per una unità immobiliare. Per le altre il contributo è concesso nel limite massimo di 5 milioni (e bisogna notare che, nel testo presentato a suo tempo alla Camera dei deputati, tale cifra era limitata a 4 milioni).

Ebbene, tutto questo non ci sembra giusto. Perchè è vero che i criteri sociali ai quali vogliamo ispirare ogni nostra azione suggeriscono, anzi addirittura impongono, la priorità di intervento per coloro che nella sciagura del Vajont hanno visto strapparsi l'unica risorsa di una vita di lavoro e di sacrificio, o, comunque, l'unico tetto sotto il quale poter vivere, ma è altrettanto vero che, sia pure in misura minore e con la gradualità che la situazione impone, lo Stato ha il sacrosanto dovere di anticipare a tutti i mezzi necessari per ricostruire quanto avevano e quanto oggi non posseggono più, non certo per loro colpa, ma per il tragico accu-

mularsi di responsabilità da individuare e punire e di imponderabili contributi di un troppo tragico destino.

A nostro avviso, quindi, si dovrebbe quanto meno elevare a 5 milioni anche il limite massimo per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, ma non adibiti ad abitazione e, in secondo luogo, garantire mutui a basso interesse anche per coloro che, in possesso di più unità immobiliari, magari frutto anch'esse di tutta una vita di lavoro e di professione, si vengono a trovare oggi nell'impossibilità di ricostruire.

Tornando all'illustrazione analitica del presente disegno di legge, si deve notare la opportuna serie di norme relative alle integrazioni dei bilanci comunali e provinciali.

Ma dove, fuori di dubbio, si deve polarizzare la nostra attenzione, è su quanto è stato previsto per la rinascita delle aziende industriali, commerciali e artigiane, cioè per quanto attiene alla rinascita delle maggiori e più delicate fonti di lavoro della zona.

Rispetto al testo presentato alla Camera dei deputati, sono state apportate alcune importanti e lodevoli modifiche. Prima fra tutte quella relativa all'estensione degli aiuti, che sono ora indirizzati non soltanto alle imprese industriali, commerciali e artigiane, ma anche a chiunque svolga attività economica o professionale.

Dal punto di vista sostanziale, e quindi pratico, le provvidenze previste ed a carico dello Stato sono nella misura del 50 per cento della spesa per le industrie e per le imprese commerciali e nella misura del 70 per cento per l'artigianato, oltre il finanziamento, da parte di istituti o aziende di credito convenzionate, sempre con un tasso non superiore al 3 per cento.

Una modifica, o meglio un'aggiunta degna di menzione, rispetto al testo presentato alla Camera dei deputati, è anche quella relativa alla spesa occorrente per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte. Per esse, infatti — e ciò merita il nostro plauso — il contributo dello Stato è stato fissato addirittura nella misura del 100 per cento.

Nella misura del 100 per cento, rispetto a quella inizialmente prevista dell'8 per cento, è stato inoltre fissato il contributo limitatamente ai casi in cui la spesa non superi l'ammontare dei due milioni di lire.

Per fissare l'entità della spesa per la riattivazione o la ricostruzione degli impianti o delle attrezzature distrutte o danneggiate, si è stabilito molto opportunamente di richiedere il parere consultivo di una apposita Commissione, per la cui composizione la Camera dei deputati ha pensato di aggiungere tre rappresentanti, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni più rappresentative.

Il settore specificamente in esame, si chiude con un apposito articolo (n. 14) a favore degli intestatari di rivendite di generi di monopolio, i quali avranno titolo di preferenza assoluta per l'istituzione di nuove rivendite e con speciali provvidenze, fissate in un contributo elevato al 70 per cento della spesa necessaria, a favore delle imprese che riattiveranno o ricostruiranno impianti nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

Per ciò che riguarda le aziende agricole, la Camera ha elevato dall'80 al 100 per cento la misura del contributo riservato alla ricostruzione delle scorte vive e morte, e, in senso più generale, per ciò che attiene al pagamento dei frutti pendenti.

Sotto la vigile consulenza di una Commissione, articolata con i criteri con cui è stata articolata quella per l'industria e il commercio, anche il settore delle aziende agricole potrà riprendere il cammino tragicamente interrotto dalla calamità del Vajont.

Se si considera che, oltre i settori già esaminati, sono previste opportune provvidenze nel settore dell'assistenza sanitaria e per quanto rientra nel campo della rendita agli infortunati ed ai superstiti (speciali norme sono state previste per dare agli studenti colpiti della zona, la precedenza assoluta nell'ammissione ai posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli educandati femminili), e se si aggiunge tutta l'opportuna e meditata serie di provvedimenti per le esenzioni e le agevolazioni tributarie, si ha una idea sufficientemente concreta della portata del disegno di legge in corso di discussione e di approvazione da parte del Senato.

Lodando lo spirito altamente umanitario ed i criteri socialmente validi che ne hanno ispirato la redazione, non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per quanto il Governo ha fatto e farà per la zona del Vajont: soddisfazione che premia e avalla gli sforzi compiuti ma che, ad un tempo, postula uguali sforzi per completare, in un prossimo futuro, il tenace lavoro sin qui svolto; questo per spirito di giustizia e per il benessere e il progresso di una terra operosa e sfortunata del nostro Paese. (*Applausi dal centro*).

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

**B A R B A R O .** Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, nell'annunciare il voto favorevole del mio Gruppo ad un provvedimento come quello al nostro esame, mi corre l'obbligo, quasi sentimentale, nella mia qualità di superstite

del più grande cataclisma del secolo, quello del 1908, di fare alcune osservazioni, che ritengo rivestano un certo interesse. Nessuno più di me, superstite di questo grande disastro, può impressionarsi e commuoversi di fronte ad una sciagura come quella del Vajont. Nel nostro caso vi furono circa 70 mila vittime, in un'alba tragica, che non dimenticherò finché vivrò: fu sconvolto tutto,

negli animi e nelle cose! ... Ed ancora, purtroppo, ne risentiamo le gravissime conseguenze nelle cose e nello spirito! Occorre perciò cercare di trarre esperienza per questo nuovo disastro, che noi deploriamo e che tanto ci commuove! Secondo me, onorevole Ministro, non bisogna fare opere provvisorie. L'ho dichiarato fin dal primo momento in quest'Aula, e mi sono senz'altro scagliato contro i baraccamenti, ad esempio, che sono stati per noi una dannosa e dolorosa piaga, che ancora si trascina. Le soluzioni provvisorie compromettono le definitive, e bisogna evitarle ad ogni costo. Inoltre bisogna sollecitare i tempi: si è perduto tempo! Sono passati circa otto mesi e in questo tempo si sarebbe potuto fare molto di più e di meglio! ...

Durante il « ventennio » c'era una legge speciale per le pubbliche calamità, che affidava al Ministro dei lavori pubblici la responsabilità di tutta l'opera di soccorso. Tale legge è ancora vigente, ma non ha i finanziamenti e non può perciò, purtroppo, trovare applicazione. Sarebbe stato opportuno rimetterla in vigore, perchè nulla più dell'unicità del comando può essere veramente utile alla soluzione dei problemi drammatici, che si presentano in queste tristi circostanze, e può essere utile anche alle popolazioni, che attendono immediati ed adeguati provvedimenti!

Inoltre mi ha fatto piacere, nel corso della lunga ed importante discussione, che si è tenuta ieri riguardo al problema di salvare, se è possibile (e ce lo auguriamo con tutto il cuore) la meravigliosa città di Venezia, che rappresenta una delle più alte pagine della civiltà italiana ed umana; mi ha fatto piacere, ripeto, notare, che si è accennato anche all'UNESCO.

Onorevole Ministro, più volte in questa Aula, attraverso precisi ordini del giorno e riferendomi a precedenti legislativi, che purtroppo non si sono realizzati, ho proposto e propongo ancora una volta, che questi organismi internazionali, come l'ONU e l'UNESCO, ma soprattutto l'ONU, si rendano i propulsori ed i coordinatori di una attività di tutti gli Stati del mondo, che ne fanno parte (e sono oltre cento) per realiz-

zare una sorta di difesa mutualistica contro le pubbliche calamità. Sarebbe un grande passo in avanti verso la maggiore fratellanza dei popoli, che, purtroppo, la politica divide in modo quasi insanabile; e ne potrebbero risentire vantaggio tutti gli Stati del mondo, che fanno parte di questi organismi.

Questo stesso concetto, onorevole Ministro, quando si è trattato della legge per la difesa del patrimonio artistico e archeologico della nostra grande e meravigliosa Italia, che è la più grande depositaria delle più alte affermazioni della genialità umana, ho cercato di introdurre per la difesa di tutte le opere d'arte, che esistono al mondo, e che, per fortuna, per la maggior parte sono italiane. Uniamo le forze, e solamente così potremo affratellare meglio i popoli, purtroppo divisi, ripeto, da insanabili contrasti ideologici, e, dall'altro lato, potremo anche difendere le più alte affermazioni della genialità, e quindi della civiltà umana! Su queste concrete proposte, su questi chiarissimi concetti, onorevole Ministro, richiamo ancora una volta tutta l'attenzione del Governo e del Senato, perchè rapidamente e concretamente si provveda in conseguenza. Ne avrebbe vantaggio l'umanità, che potrebbe sperare in un'avvenire migliore.

Non ho altro da aggiungere, se non che oggi come non mai, per questi problemi, ha grande valore la massima romana: *vis unita fortior!* (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

**P R E S I D E N T E.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**G E N C O , relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, avrei anche io il desiderio di fare un'ampia illustrazione del provvedimento, di gran lunga più ampia di quella che io ho fatta nella relazione, che dovetti stendere nel giro di 48 ore per adempiere al dovere imposto dal calendario per i nostri lavori. Ma non lo farò, anche perchè il provvedimento è stato ampiamente illustrato dal senatore Armando Angelini, che io ringrazio. Egli l'ha po-

stillato punto per punto, dicendo anche quello che io nella relazione scritta non ho potuto dire per ragioni di brevità.

E come ringrazio il senatore Angelini, desidero ringraziare anche gli altri colleghi che sono intervenuti nella discussione: il senatore Granzotto Basso, il senatore Vecellio, il senatore Bolettieri, il senatore Ferroni, il senatore Albarello, il senatore Vidali, il senatore Chiariello e il senatore Barbaro. Mi duole che non siano presenti in questo momento nè il senatore Bolettieri nè il senatore Albarello: evidentemente, come fanno i minatori, dopo aver dato fuoco alla miccia, si sono dileguati per non esser coinvolti nella deflagrazione. (*Ilarità*). Avrei voluto dire al senatore Albarello che questo disegno di legge non è quello che avremmo voluto: l'ho scritto anche nella relazione, e le sue critiche trovano la strada già spianata. Ma, soprattutto, avrei voluto mettere a confronto le osservazioni del senatore Bolettieri con quelle del senatore Albarello, fra loro contrastanti; infatti il senatore Bolettieri, facendosi portavoce di richieste locali, ha sottolineato la necessità dell'urgenza. Ed è proprio in considerazione di questa urgenza che abbiamo preferito accettare il testo della legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, senza correggere le incongruenze che potrebbero riscontrarsi con un esame analitico. Infatti il provvedimento presenta delle contraddizioni, delle incertezze, che io stesso cercherò di chiarire nel corso della mia esposizione.

Mi sia consentito, poi, di far osservare al senatore Granzotto Basso, con lo spirito di amicizia e di colleganza che mi lega a lui, che il suo discorso sulle responsabilità sarebbe stato più pertinente nel corso della discussione che si è svolta qualche giorno fa al Senato sul disegno di legge per la istituzione della Commissione d'inchiesta; il nostro compito odierno riguarda, invece, la diversa materia delle provvidenze a favore delle zone devastate, e non la ricerca delle responsabilità.

Debbo un particolare ringraziamento, infine, al senatore Vecellio, alla cui conoscenza delle zone del Vajont ho fatto più volte utilmente ricorso per la stesura della mia rela-

zione. Non avevo infatti cognizione della topografica del bacino del Vajont e la collaborazione del collega Vecellio mi è stata particolarmente preziosa. Mi è servito, per la verità, anche il plastico costruito dal Ministero dei lavori pubblici, che però, debbo dire, secondo la mia esperienza (mi sono occupato di topografia per 25 anni) non è un'opera d'arte, anche se sufficientemente illustrativo. (*Commenti*).

Lo sbigottimento che pervase il popolo italiano la mattina del 10 ottobre, quando fu appresa la notizia dell'immane disastro che aveva travolto la fiorente zona della valle del Piave, e che in me aveva risvegliato il ricordo di un altro disastro, quello della diga del Gleno, del 1920 (ero studente di ingegneria e ricordo che anche allora le vittime furono molto numerose), lo sbigottimento, dicevo, che pervase il popolo italiano di fronte alla catastrofe, la solidarietà commossa della Nazione per i superstiti, la pietà per i morti indussero il Governo ad intervenire immediatamente con tutti i mezzi a disposizione.

Non ho voluto dare dettagliata notizia, nella mia relazione, degli interventi pubblici e di tutte le organizzazioni assistenziali che, portatesi sul posto, compirono opera pietosa per aiutare i superstiti nel recuperare quanto era possibile e per dissepellire i morti.

Il Governo nominò un Commissario nella persona dell'onorevole Sedati che si scelse due collaboratori, uno dei quali ho conosciuto personalmente, l'ingegner Travaglini, che è stato per molti anni, giovane in gambissima, ingegnere capo a Matera.

Fu fatto quanto era umanamente possibile. Ho qui la relazione del Commissario del Governo: l'ho avuta dopo avere steso la mia relazione, quindi non ho potuto citare nessuno dei dati qui diligentemente raccolti.

Ma mi sia, in questa occasione, consentito di rinnovare il plauso del Senato per l'opera dell'onorevole Sedati e dei suoi collaboratori e di rivolgere un pensiero a tutti quelli che, portatisi immediatamente nella zona del Vajont, compirono opera di assistenza, di aiuto, principalmente morale, per le po-

polazioni, a cominciare dai nostri valorosi soldati i quali furono lì, così come nel disastro di Reggio e Messina, che il senatore Barbaro ha voluto ricordare, vi furono soldati e marinai.

Le truppe, portatesi rapidamente sul posto, recuperarono la quasi totalità dei morti; su 1818 morti ne mancano 160 circa, forse trascinati dalle onde del Piave.

Non intendo in nessuna maniera affrontare il tema delle responsabilità. C'è la Commissione d'inchiesta, c'è la Magistratura. Il disastro è stato di proporzioni apocalittiche. Si è verificato un fatto insolito, perchè normalmente le frane scendono a valle dolcemente. Qui la frana si è abbattuta nello spazio di pochi secondi come una catapultata, con tale violenza da risalire sul fianco opposto del bacino. L'enorme massa franosa non si è arrestata sul fondo del bacino, è andata avanti ed in alto (forse ciò è dovuto alle enormi pressioni provocate dall'acqua) sollevando una valanga di acqua che si è abbattuta sulla Valle del Piave e su Longarone, che distava dalla diga meno di due chilometri, spazzandone completamente l'abitato e determinando un'ondata di rigurgito verso monte, che ha investito Castellavazzo, ed un'altra ondata verso il mare, lungo la valle del Piave.

Una prima domanda è stata posta dal senatore Vidali e da qualche altro: le popolazioni possono essere tranquille, dal punto di vista della sicurezza? Quale garanzia può dare il Governo? Mi sono voluto rendere conto della situazione interpellando quanti tecnici potevo del Ministero dei lavori pubblici. In questo momento non vi è nessun pericolo da parte di quello che fu il bacino del Vajont. L'unico pericolo poteva essere costituito dall'innalzamento del livello dell'acqua in conseguenza degli afflussi che non potevano essere smaltiti, dato che la massa franosa ha praticamente bloccato il bacino, ad immediato contatto della diga. Appunto per evitare danni derivanti da questo innalzamento del livello delle acque, fu attivato, con lodevole prontezza, un impianto di sollevamento, che porta le acque da quota 720, che era la quota del bacino, fino a 850 metri, per riversarle dopo nella valle Cimoliana.

Avant'ieri è entrata in funzione la galleria, lunga 2.167 metri, la quale, con altro tratto scoperto di 911 metri, porta il canale di afflusso a un totale di 3.159 metri. Questa galleria, che ha la sezione di 5 metri quadrati, ha evidentemente una funzione di smaltimento delle acque ben superiore a quella dell'impianto di sollevamento, la cui portata era di circa 2,5 metri cubi.

Quindi la prima condizione è assicurata: il livello del lago non può salire. Questa galleria è stata costruita a tempo di record; dove si è lavorato, ci sono state, durante l'inverno, delle temperature di 15-20 gradi sotto zero, e gli operai hanno sempre lavorato. La galleria si è potuta finire presto perchè si è scavato anche un pozzo verticale dal quale la galleria è stata aggredita (sono cose ben note nella nostra professione: l'attacco per pozzi o per finestre). La galleria è stata finita in tempo utile e quindi il livello dell'acqua non sale.

La diga tiene, non ha alle sue spalle che questa enorme massa franosa. Si tratta di scaricare il lago.

Il Consiglio superiore, con voto ripetuto due volte, ha già dichiarato che il bacino artificiale del Vajont non sarà più utilizzato come bacino idroelettrico, però ha aggiunto: poichè la diga potrebbe trovarsi nel tempo, cioè fra qualche anno in condizioni di instabilità, si consiglia di ribassarne il livello superiore. (*Interruzione del senatore Vecellio*). Non sono di questa opinione io: ma ho qui il voto del Consiglio superiore, in cui si dice che siccome la diga potrà presentare nel tempo condizioni di instabilità, si ritiene che col tempo la diga debba essere abbassata. Il Ministro ricorda questo voto del Consiglio superiore?

**P I E R A C C I N I**, *Ministro dei lavori pubblici*. Sì, ma non è così.

**G E N C O**, *relatore*. Comunque per il Vajont sono in corso i lavori, difficilissimi, per riattivare la cosiddetta galleria di sorpasso. Il livello del lago è a quota 720. Questa galleria dovrebbe essere riaperta (è stata cominciata e poi sospesa) a quota 624, cioè 100 metri sotto il livello del lago. Chi

conosce un po' la tecnica delle dighe sa che ci sono in tutte le dighe le gallerie dette di fondo che servono per scaricare gli invasi dei materiali terrosi che si accumulano nel tempo alle spalle delle dighe. Questa galleria si sta riattivando in condizioni di difficoltà perchè l'imbocco a valle e a monte è stato otturato dai materiali franati.

GRANZOTTO BASSO. C'è già la galleria.

GENCO, *relatore*. Ma era stata otturata, perciò bisogna ripristinarla.

Il Ministro ha, con lodevole prontezza, nominato una Commissione di tecnici per esaminare la situazione dei bacini ricadenti nell'ambito del Piave; mi consta che questa Commissione ha già dato al Ministro un primo parere sommario, dicendo che non vi sono assolutamente ragioni di preoccupazione negli altri bacini del Piave, e riservandosi quindi di presentare poi una relazione completa.

Venendo ad un esame più dettagliato della legge, noi abbiamo creduto in Commissione di convenire, d'accordo tutti meno il Gruppo dell'onorevole Albarello, che ha dichiarato di volersi astenere, di non proporre emendamenti, proprio per accelerare lo *iter* della legge.

Dice l'onorevole Albarello che gli enti locali sono stati sentiti poco; io dubito di questa affermazione. Il disegno di legge non ricalca totalmente l'ordine del giorno che all'unanimità, onorevole Vidali, approvammo in Senato: ricostituzione effettiva dei patrimoni privati distrutti e ricostituzione delle attività produttive e industriali, artigiane, agricole e terziarie distrutte o danneggiate, senza oneri diretti a carico dei titolari di codeste attività.

Ciò significa risarcire al cento per cento, quindi si appalesa la necessità di presentare successivamente un altro disegno di legge atto a garantire l'osservanza di questo impegno accolto all'unanimità dalla 7ª Commissione del Senato. (*Interruzione del senatore Albarello*). Se ci fossimo messi a correggere il disegno di legge con i criteri che noi volevamo, ciò non sarebbe stato possibile

in quanto non avevamo alcuna idea precisa del relativo impegno finanziario; inoltre i due disegni di legge di iniziativa parlamentare, quello del senatore Scoccimarro ed altri e quello del senatore Pasquato ed altri, presentati al Senato prima ancora del disegno di legge governativo, non sono stati assolutamente presi in considerazione dalla Commissione, perchè ci siamo trovati di fronte a due pareri della Commissione finanze e tesoro che, per il disegno di legge Pasquato ha detto che non vi erano possibilità di accoglimento in quanto mancava la copertura, per il disegno di legge Scoccimarro invece ha detto che la Commissione di merito, la nostra cioè, avrebbe dovuto accertare quali fossero gli oneri che l'approvazione del disegno di legge avrebbe comportato.

Per accertare questi oneri la 7ª Commissione avrebbe dovuto fare un'indagine che non era di sua competenza e inoltre mancava a noi qualsiasi punto di partenza. Infatti, dovendo considerare la ricostituzione delle attività produttive, industriali, artigiane e agricole, al cento per cento, come potevamo noi sapere quali fossero gli oneri che questo disegno di legge avrebbe comportato?

Il disegno di legge al nostro esame rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla legge originale n. 1457. Io non voglio esaminare punto per punto il disegno di legge; ho dichiarato di non volerlo fare. La cosa più importante è rappresentata dai piani comprensoriali; non più i piani paese per paese, villaggio per villaggio o frazione per frazione, ma piani comprensoriali i quali, redatti a cura e spese dello Stato, dovranno determinare dove andranno i nuovi insediamenti, sia industriali sia abitativi.

Abbiamo, inoltre, con questa legge notevolmente migliorato il contributo per la ricostruzione delle case, contributo che in questa legge è stato affermato in misura assai superiore a quella che è stata stabilita in altri disastri nazionali, sia pure di minore entità (terremoti eccetera).

C'è ora qualcosa che mi interessa dire. All'articolo 13 si stabilisce che per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'at-

tività di imprese, e precedenti al disastro, è stanziato un fondo di 1.500 milioni, 1.000 milioni nell'esercizio 1964 e 500 milioni nell'esercizio 1965, perchè l'IMI provveda a sostituirsi ai debitori, con l'obbligo, da parte delle imprese danneggiate, di restituire all'IMI dopo 4 anni, le somme anticipate, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di 3 anni.

Vi sono però delle imprese che hanno avuto notevoli danni; ad esempio, un'impresa che deve far fronte a forniture di macchine o di scorte, effettuate prima del 9 ottobre, che deve versare, supponiamo, una somma di 200, 300 o 400 milioni, deve restituirli. Ecco perchè, quindi, la legge necessiterà di una ulteriore revisione. Quell'impresa, ripeto, deve restituire quelle somme, cossicchè l'indennizzo totale che noi auspicavamo non avrà luogo.

C'è ancora qualche altra cosa che vorrei aggiungere, sulla quale in Commissione è intervenuto anche il senatore Trabucchi; si tratta della esenzione dei tributi erariali provinciali e comunali, fino al 31 dicembre 1965, per quei Comuni che sono elencati nel disegno di legge. Io ritengo che quella data debba essere prorogata per quanto concerne questa agevolazione, perchè la scadenza del 31 dicembre, onorevoli colleghi, non è molto lontana, e fino al 31 dicembre 1965 nessuno di quei Comuni avrà ricostruito il patrimonio e le sue attività produttive; perciò quei Comuni non saranno in grado di pagare le imposte. Lo Stato deve intervenire non solo nell'esentare dal pagamento delle imposte, ma anche nell'integrare i bilanci comunali oltre quella data. Ecco un'altra necessità, e ne ho già parlato nella relazione.

All'articolo 30 è previsto l'esonero dal pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate alla finanza. Tale articolo a me non sembra molto chiaro. Si parla di « merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, andate distrutte nei Comuni di cui al precedente articolo 1 a causa della catastrofe del Vajont ».

Vi sono, a Longarone e in qualche altro Comune della zona, delle macchine importate due o tre mesi prima della distruzione del 9 ottobre. Su questa gli interessati hanno

pagato i diritti doganali, hanno contratto delle obbligazioni con le ditte fornitrici. Alle obbligazioni provvede con un prestito l'IMI, ma i diritti doganali sono già stati pagati e queste macchine sono andate distrutte. Allora, onorevoli colleghi, io ritengo che in caso di ricostruzione degli impianti bisognerebbe proprio accordare a queste imprese l'esenzione totale per i diritti doganali.

Io non sono membro della Commissione finanze e tesoro e probabilmente qualcuno dei colleghi di quella Commissione si sentirà accapponare la pelle ascoltando questa proposta fatta da parte mia. Ma io ritengo che queste ditte si debbano indennizzare con l'esonero dalle imposte doganali per le macchine che andranno a sostituire quelle distrutte, perchè le hanno pagate già una volta e non avranno l'indennizzo totale per la distruzione sopportata.

All'onorevole Barbaro, che ha lamentato le costruzioni provvisorie, voglio chiedere come si sarebbe fatto a ricoverare i disastri, se non provvedendo a mezzo di baracche. È chiaro che con il contributo che viene concesso per le costruzioni immobiliari si farà luogo a costruzioni in muratura e le baracche diventeranno superflue. Del resto fummo proprio noi della 7ª Commissione a suggerire al Ministero dei lavori pubblici di tenere a disposizione case prefabbricate da impiegare in caso di necessità immediata.

La Camera dei deputati ha aumentato al 20 per cento la quota contributiva per la distruzione degli effetti mobili, migliorando il disegno di legge governativo.

Un particolare cenno all'articolo 40. Il Governo è delegato ad emanare norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie. Onorevole Ministro, cosa principale da fare in materia — e lei può servirsi del suo potere di regolamentazione — è quella di non obbligare i disastri del Vajont alle procedure consuete del suo Ministero. Infatti, dopo che avranno presentato i progetti, se essi andranno a fine tra un anno, i preventivi fatti non saranno più idonei. Occorrerà poi, se del caso, prescindere dalle competenze ordinarie.

Tutti i colleghi della 7ª Commissione, e qualcuno della 9ª intervenuto alla nostra riunione, hanno fatto delle riserve su questo articolo e hanno detto che mi avrebbero fatto pervenire le loro proposte e osservazioni per iscritto. Nessuno però lo ha fatto e quindi io debbo un poco ricostruire a memoria quel che è stato detto.

Bene avete fatto nei primi momenti a nominare un Commissario straordinario, che ha coordinato l'opera di soccorso. Se ora vi è bisogno di creare un ufficio apposito per coordinare l'opera di applicazione della presente legge, lo si faccia. Lasciamo a lei, che ha sensibilità sufficiente, la responsabilità di tener conto dei desideri della popolazione e dei voti espressi in Senato e anche alla Camera dei deputati.

Facciamo in maniera che l'attesa delle popolazioni non venga delusa. Contribuiamo in modo efficace e concreto alla ricostruzione di quelle zone, sulle quali con il giuoco dei bambini ricordato dal senatore Ferromi torna a rifiorire la vita. Speriamo che l'avvenire sia più benevolo per quella gente provata dalla prima guerra e poi da questo disastro imprevedibile, tragicamente rapido, addirittura istantaneo, tale da suscitare meraviglia negli stessi tecnici.

Il Senato farà bene ad approvare immediatamente il progetto di legge e ad accogliere anche il mio invito a ridiscutere della questione fra qualche mese, quando le necessità nuove ce lo imporranno. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

**PIERACCINI, Ministro dei lavori pubblici.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Senato dell'ampio contributo recato anche questa mattina, con la sua discussione, alla soluzione dei problemi del Vajont; ringrazio in particolare il relatore e poi tutti gli intervenuti: senatori Granzotto Basso, Vecellio, Bolettieri, Ferromi, Albarello, Vidali, Chiariello, Angelini e Barbaro.

Credo che la discussione possa concludersi rapidamente perchè chi vi parla ha già

avuto occasione più volte, in quest'Aula, di approfondire i singoli aspetti del problema del Vajont; da quelli della sicurezza a quelli della ricostruzione. La decisione unanime del Senato di approvare il disegno di legge in questa stessa seduta, senza emendamenti, è molto saggia ed importante perchè permetterà di passare alla fase concreta della ricostruzione.

Certo il disegno di legge, come ogni cosa umana, è perfezionabile e una approfondita discussione può sempre trovare, in ogni materia, difetti e limiti. L'esperienza ci dirà poi se si dovranno approntare (come è stato chiesto) ulteriori strumenti per l'integrale compimento dell'opera di ricostruzione delle zone devastate.

Mi soffermerò rapidissimamente sui problemi della sicurezza per dire che le cose vanno molto bene. Noi siamo abituati a dibattiti vivaci e all'attitudine alla critica. Giustamente, in un sistema democratico in cui la ricerca della migliore soluzione viene fatta appunto attraverso la dialettica, deve essere riconosciuta da ognuno di noi la funzione stimolante, di controllo, di rilevazione di eventuali errori che spetta alla critica. Tuttavia accanto a questo, al di là delle nostre divisioni, bisognerebbe saper riconoscere anche il successo di uno sforzo costruttivo. Tale riconoscimento non ha significato di approvazione di un Governo o di una maggioranza, ma dà atto a tutto il popolo italiano, allo Stato italiano, di quello che si è saputo fare.

Ed io credo che lo Stato democratico in questi mesi abbia dato appunto prova di efficienza nel compiere le opere necessarie a garantire la sicurezza del territorio del Vajont. Come ha già ricordato il relatore, senatore Genco, e come io stesso ho affermato in una dichiarazione alla stampa, le difficoltà in cui hanno lavorato i tecnici ed i funzionari del Ministero dei lavori pubblici, e le maestranze, operai ed ingegneri, dell'ENEL, sono state enormi. Durante gli ardui mesi dell'inverno hanno steso linee elettriche in mezzo alla tormenta, con 16 gradi sotto zero; i nostri operai hanno lavorato a cento metri di profondità, in condizioni difficilissime e lo hanno fatto perchè

era loro dovere. Ed io che li ho visti al lavoro ed ho parlato con loro, posso dire che sentivano fisicamente questo dovere; sentivano di lavorare per una causa che non era solo legata ad una impresa sia pure bella, ma per una causa più alta, per garantire la sicurezza ad una collettività.

Ora, la galleria per Cimolais, completata prima del previsto, garantisce la condizione fondamentale della sicurezza: il lago che si è formato potrà certamente, d'ora in poi, essere sempre mantenuto al livello di sicurezza.

Non solo, ma ho la soddisfazione di annunciare al Senato che tutto il complesso di opere, di sondaggi, di ricerche per garantire la sicurezza della zona procede regolarmente e speditamente. Anche le difficilissime opere del cosiddetto *vaipass* della galleria, per lo svuotamento totale del lago (il ripristino del *vaipass* è stata forse l'impresa più complicata e difficile di questo complesso di opere), sono completate, cosicchè io penso che presto il Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà riesaminare l'intero problema della sicurezza del bacino ed emettere i voti che noi ci auguriamo possano confermare, sulla base delle risultanze tecniche, il ritorno a piene condizioni di sicurezza per quelle popolazioni.

Vorrei dire perciò, che la polemica di questi mesi circa le condizioni di sicurezza è veramente, mi permettano i senatori Albarello e Vidali, da considerarsi superata, com'è da considerare superata la questione se il lago sarà o non sarà svuotato, se ci sarà o non ci sarà la certezza dello svuotamento perchè non c'è un articolo della legge che ne fa menzione.

La cosa è già garantita non solo, come hanno ricordato il senatore Genco e lo stesso senatore Albarello, dalle dichiarazioni pubbliche ed esplicite fatte in Parlamento dal Ministro dei lavori pubblici, non solo dalla ripetuta volontà del Governo di non riutilizzare il bacino, ma degli stessi voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici i quali parlano in modo esplicito di una nuova funzione della diga, cioè di tampone della massa franata e non più di diga a servizio di un bacino idroelettrico. La concessione praticamente non è più in atto perchè è impos-

sibile il collaudo che avrebbe dovuto sanzionare l'entrata in funzione del bacino; quindi non esiste nemmeno la possibilità legale per un utilizzo di questo tipo.

Il bacino quindi sarà riportato in condizioni di sicurezza e non riutilizzato per scopi idroelettrici; pertanto sarà vuotato. Ci fu ad un certo momento un equivoco perchè si parlò di alcuni metri d'acqua che sarebbero rimasti, ma fu chiarito che ciò è necessario proprio per far funzionare il sistema di pompaggio che deve garantire lo svuotamento del bacino stesso, dove affluiscono vari torrenti, tra cui appunto il Vajont. Ora, se non si mette in moto il meccanismo che garantirà il continuo svuotamento, evidentemente il lago si potrebbe riformare ...

**G E N C O**, *relatore*. Scusi, onorevole Ministro, perchè domani, in una situazione di sicurezza, il residuo bacino non potrebbe essere utilizzato per un impianto idroelettrico, magari con uno sfogo da un'altra parte?

**A L B A R E L L O**. Se domani ci fosse un Governo Genco, lo farebbe ...

**P I E R A C C I N I**, *Ministro dei lavori pubblici*. No, non lo farebbe neppure il Governo Genco da lei ipotizzato, se non ripristinasse completamente una serie di condizioni. Pensi soltanto alla frana che bisognerebbe portar via. È una cosa assolutamente impensabile, e che comunque metterebbe in moto tutta una procedura e tutta una concezione che non c'entrano affatto con l'attuale situazione.

**V I D A L I**. Senza considerare che può franare un altro pezzo del monte Toc.

**P I E R A C C I N I**, *Ministro dei lavori pubblici*. Ci auguriamo che non frani, ma comunque le cose stanno in modo tale che il bacino non è nè legalmente nè praticamente riutilizzabile.

Quello della sicurezza è quindi, mi pare, un capitolo che possiamo considerare chiuso, poichè è evidente che ormai ci si avvia alla fase finale di sistemazione delle ultime

opere necessarie a completare il complesso di richieste del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Se non erro, il senatore Vercellio ha mosso delle critiche a talune di queste opere. Non essendo un tecnico, io non posso evidentemente dire se il sistema di opere richieste è, in ogni suo particolare, il migliore. Certo è un sistema che ha avuto il voto esplicito del massimo organo tecnico dello Stato, che è appunto il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è stato vagliato ed esaminato dai più insigni tecnici della materia.

Per quanto riguarda l'aspetto della ricostruzione, che è quello che in modo particolare interessa la discussione di stamane, è stato detto da più parti che si è perduto molto tempo. Certamente, se avessimo avuto strumenti, strutture e norme legislative più rapide e moderne, probabilmente avremmo potuto agire più in fretta; io vorrei dire però che in questi sette mesi anche in questo campo si è compiuto molto lavoro. E mi auguro che la democrazia repubblicana possa dimostrare, proprio in questa occasione, come soltanto essa sia capace di essere tanto efficiente da non permettere più che si ripeta ciò che purtroppo, nella lunga storia del nostro Paese, si è verificato molte e molte volte.

Il senatore Barbaro ricordava stamane i terremoti di Messina e Reggio e i baraccamenti che vi sono ancora ...

B A R B A R O . A Reggio ci sono mille baracche!

P I E R A C C I N I , *Ministro dei lavori pubblici*. Esattamente, e siamo nel 1964. Io mi auguro appunto che gli strumenti di legge che abbiamo preparato permettano di dimostrare la rinnovata efficienza della democrazia italiana. E dico questo perchè in questi sette mesi il lavoro preparatorio dell'opera di ricostruzione non è stato poco e semplice. Innanzitutto abbiamo dovuto affrontare, appunto in modo preliminare, i problemi della sicurezza; abbiamo dovuto sapere con esattezza da dove si poteva ricominciare a costruire e dove ancora no. Auguriamoci che al più presto si possa dire che

è possibile ricostruire esattamente nei luoghi dove prima sorgevano Longarone e gli altri paesi distrutti. Però avevamo il dovere di essere cauti.

Inoltre abbiamo dovuto aspettare che fossero elaborati i piani regolatori di ricostruzione e all'onorevole Albarello, che lamenta lo scarso intervento delle autorità locali, quasi che fossero state infrenate da noi, io vorrei dire che nulla è stato fatto senza il contributo delle autorità locali, senza la loro consultazione diretta. Dico anzi che, al di là dei Consigli comunali, sono state intese le stesse popolazioni interessate. Nel corso del mio viaggio nelle località colpite ho parlato con moltissime persone, abbiamo fatto ampie assemblee popolari dicendo alla gente esattamente la verità, come stavano le cose, perchè sulla base della verità si prendessero le decisioni e si facessero le scelte.

Le deliberazioni dei Consigli comunali sopra i piani regolatori sono state fatte sulla base degli studi di una Commissione da noi incaricata e composta di illustri docenti e di personalità che sono di fama nazionale e internazionale nel campo urbanistico, della economia e della sociologia.

Questa Commissione però è stata messa a disposizione delle autorità locali per cui sono stati i comuni a deliberare in ampia, democratica discussione i propri piani regolatori.

Bisogna tenere presente, inoltre, che i piani regolatori a termini di legge vanno pubblicati per consentire ricorsi e controdeduzioni; scaduti i termini però il Consiglio superiore, proprio nei giorni passati, ha esaminato ed approvato i piani, cosicchè oggi, nel momento in cui approviamo la legge, abbiamo per i comuni di Longarone e Castellavazzo gli strumenti legali per partire nell'opera di ricostruzione.

Tutto questo è il lavoro fatto. Critichiamoci a vicenda, discutiamo nella ricerca di cosa si debba fare e del modo migliore per farla, ma non distruggiamo un'opera assidua, continua, che è nata proprio dalla base, con la volontà diretta delle pubbliche autorità e delle popolazioni interessate.

Ed anche per il futuro sarà così perchè i piani comprensoriali sono fatti sì ad ope-

ra dello Stato, a spese dello Stato — questo l'abbiamo fatto perchè non ci sarebbe stata la possibilità materiale di affidarne la redazione agli enti locali — però, come dice la legge, di intesa con le amministrazioni locali, perchè non siano autoritari ma fatti d'accordo con le autorità locali.

E, onorevole Albarello, anche nella distribuzione dei fondi per l'agricoltura e per l'industria, è già stato ricordato, la Commissione speciale apre le porte ai rappresentanti delle autorità locali; certo non per tutti i Comuni, perchè era impossibile immetterli tutti ma in rappresentanza dei Comuni del comprensorio ci sono i membri dei Consigli comunali di Longarone, di Erto e Casso, di Castellavazzo, cioè dei tre Comuni più colpiti.

Come si vede, dunque, in questo disegno di legge c'è, proprio come un filo conduttore, la presenza continua delle popolazioni interessate, che è poi la concezione democratica della ricostruzione.

Detto questo, dirò che, ci sono anche dei problemi che potevano essere, e potranno essere, esaminati e affrontati meglio, però non tutte le critiche che sono state fatte mi sembrano pertinenti.

Io noto, dalla relazione pregevole del senatore Genco, che ad un certo punto si ricorda il parere della 5ª Commissione per quanto riguarda l'articolo 4. Questo articolo tende ad abbreviare le procedure, a rendere più rapide le decisioni, a venire incontro all'esigenza di far presto e stabilisce che per progetti e studi, in materia urbanistica e di ricostruzione, il Ministro dei lavori pubblici, senza il concerto con il Ministro del tesoro, può affidare anche a liberi professionisti l'incarico. Ebbene, di tale facoltà ne abbiamo già usato e ciò costituisce, in parte, anche una sanatoria. Intendiamoci, ne abbiamo usato in base ad altre disposizioni di legge che autorizzano il Ministro dei lavori pubblici a far compiere studi, però con dei limiti sostanziali dal punto di vista dei compensi da dare, che rappresentano un problema, perchè non si può far lavorare un tecnico e dargli 90.000 lire al mese, come prevede quella norma.

Comunque, io devo dire che coloro i quali hanno finora lavorato lo hanno fatto sulla

base di quella norma ed anche per questo sono degni di elogio pubblico, perchè hanno dato la loro opera nell'interesse della collettività, sentendo la grandezza del compito che svolgevano.

Ma, riprendendo quanto dicevo prima, la 5ª Commissione ci dice che la presenza del Ministero del tesoro potrebbe rappresentare una specie di garanzia sulla misura con cui si remunerano i professionisti incaricati di consulenze particolari. Questa osservazione ho voluto riprendere perchè vorrei sottolineare al Senato una considerazione, che non riguarda solo questa legge e solo il Vajont. Dobbiamo deciderci, cari colleghi, perchè io credo di trovarvi d'accordo sulla esigenza di riformare le vecchie strutture dello Stato, le procedure, i tempi delle decisioni. Non ricordo chi di voi abbia detto: « Se non fate, utilizzando la delega, delle procedure speciali, andrà a finire che i progetti aspetteranno ancora per due o tre anni ». Giusto! Ecco allora che questo è un passo avanti e non un invito alla irresponsabilità.

La realtà io credo che stia nell'avanzare verso un sistema in cui le responsabilità dell'amministrazione dei singoli Ministeri, dei ministri e dei funzionari sia ben stabilita e sia stabilita in modo rapido, tale che si possa individuare. Naturalmente, quando una responsabilità è individuata se ne risponde anche; è chiaro ed evidente. Ma se dinanzi ad un piccolo passo, perfino su una legge speciale, ci si spaventa perchè viene intaccato, anche se eccezionalmente, il meccanismo antico dei concerti, delle cose fatte attraverso lunghe procedure di consultazione fra Ministero e Ministero, come faremo ad arrivare a creare quello Stato efficiente, che è nei voti di tutti e che deve camminare sulla strada di un rinnovamento pratico attraverso procedure rapide? Ecco perchè mi pare che questa preoccupazione non sia del tutto pertinente.

Mi si permetta inoltre di non ritenere troppo generica la formulazione dell'articolo 40, come pare sia l'opinione della Commissione. L'articolo 40 è un'altra norma importante sempre sulla stessa strada. È una delega al Governo perchè entro tre mesi emani le norme necessarie per decentrare le decisio-

ni. Voi stessi avete lamentato la fine del Commissariato speciale, quasi che determinasse una minore presenza dello Stato nella zona. Eppure il Commissariato speciale aveva non tanto funzioni di ricostruzione, quanto di assistenza. Attraverso questa disposizione noi possiamo andare incontro al vostro desiderio di decentrare le decisioni, di far sì che sul luogo sussistano tutti gli elementi affinché le decisioni siano prese rapidamente. Nè mi pare che la formulazione dell'articolo 40 sia troppo generica: essa stabilisce in modo preciso il tempo entro cui deve essere esercitata la delega e ne stabilisce chiaramente l'oggetto.

Questa è dunque un'altra caratteristica della legge: lo sforzo di dare alla collettività strumenti più moderni, più rapidi, più decentrati, per un'opera che deve camminare speditamente.

Sono state poi espresse altre preoccupazioni minori. Per esempio il senatore Ferroni domanda di chiarire se l'acquisto di terreno per la costruzione debba avvenire a carico dello Stato o a carico del Comune, in quanto i Comuni non avrebbero mezzi finanziari. Rispondo che la legge precisa con chiarezza che i fondi sono a totale carico dello Stato e, qualunque sia la procedura adottata, è evidente che lo Stato fornirà i mezzi.

Sull'articolo 16-bis il senatore Ferroni domanda se occorre attendere la costituzione del consorzio perchè le imprese che intendono stabilirsi a Longarone o a Castellavazzo possano insediarsi nel comprensorio industriale. Io credo che ci siano tutti gli strumenti per iniziare l'opera di reindustrializzazione. Esiste anche lo strumento giuridico, il piano regolatore di Longarone, e credo che si possa anticipare l'acquisto dell'area. Condivido poi l'opinione che l'industrializzazione debba riguardare anche zone al di là di questi Comuni; credo che sia un nostro preciso dovere, per quanto hanno sofferto questi Comuni, cominciare ad agire garantendo soprattutto ad essi la pronta rinascita della vita e delle attività economiche.

Questo è dunque l'indirizzo del Governo, e vorrei tranquillizzare coloro che temono che ciò non avvenga, e che da tutto il complesso della legge derivi la conseguenza che

le industrie sorgano più vicine ad un'altra città o ad un'altra zona, e non proprio là dove la tragedia si è abbattuta.

V E C E L L I O . Questa è proprio la nostra preoccupazione, onorevole Ministro.

P I E R A C C I N I , *Ministro dei lavori pubblici*. Questa preoccupazione, le ripeto, può essere fugata ove si consideri l'intenzione del Governo di facilitare immediatamente la rinascita delle industrie proprio in questa zona.

V E C E L L I O . Ma le dizioni degli articoli 13 e 17 lasciano qualche perplessità.

P I E R A C C I N I , *Ministro dei lavori pubblici*. Quello che conta è l'applicazione della legge, che si attua gradualmente. Noi non potremo ricostruire tutte le industrie e soddisfare tutte le esigenze nello stesso tempo. Faremo una politica che partirà dalla ricostruzione di questi Comuni, ripeto, poichè anche sul piano giuridico il fatto che di lì si possa partire perchè esistano già i Piani regolatori approvati, costituisce un vantaggio.

Mi si chiede infine se vi sarà una proroga per i provvedimenti a favore dei bilanci comunali, per la moratoria delle obbligazioni, ed altro. Quando ci avvicineremo alla fine dei periodi previsti dalla legge, se constateremo che sarà necessario, faremo un nuovo provvedimento in tal senso. È stato anche affermato che vi è un certo ritardo per i piani di ricostruzione e quindi per il Piano regolatore di Erto e Casso. Sì, è vero, c'è un ritardo, perchè i piani non sono ancora stati fatti, ma il ritardo è involontario. Noi abbiamo voluto interpellare la popolazione, e solo pochi giorni fa abbiamo avuto la risposta al referendum, risposta che, come è stato ricordato, è del seguente tenore: 450 capi famiglia hanno chiesto che la rinascita avvenga nel settore di Magnago. Abbiamo quindi ormai lo strumento per muoverci, che finora ci era mancato.

Se non erro, non mi pare che vi siano altre questioni particolari. Alcune riguardavano, forse, la competenza di altri Ministeri, come il problema assistenziale, su cui però

lo stesso senatore Vidali ha detto che sono state presentate interrogazioni alle quali in seguito il Ministro interessato potrà dare esatte e precise risposte.

Ritengo quindi che si possa concludere sottolineando il fatto che questo provvedimento rappresenta uno sforzo considerevole della collettività. Vedete, si è ripetuta, qui per esempio dal senatore Vidali ed anche dal senatore Albarello, la richiesta, che era stata già avanzata, di un risarcimento integrale del 100 per cento. Nella sostanza questo è anche nei voti del Senato come nei voti di tutti noi; ma il fatto che il Governo abbia scelto la via dell'anticipazione, è legato innanzitutto ad una questione, diciamo così, di principio, e di fondamentale importanza. Noi siamo tutti, e lo avete ripetuto tutti voi, in attesa di sentire cosa dirà la Magistratura sulle responsabilità connesse alla sciagura. Il denaro che noi spendiamo è della collettività; c'è è vero la garanzia della rivalsa, ma dobbiamo usare il minimo di prudenza sia in termini giuridici che in termini generali, perchè siamo legislatori di tutto il popolo italiano. Abbiamo il dovere di fare per la gente del Vajont il massimo sforzo possibile e nello stesso tempo quello di tutelare gli interessi generali della collettività dinanzi ad eventuali responsabilità.

Come ho detto alla Camera, in non piccoli casi, in realtà le provvidenze della legge superano il danno effettivo subito dai cittadini. Penso ai moltissimi proprietari di catapecchie quasi inabitabili, comunque di scarsissimo valore, composte spesso soltanto di uno o due vani: lo Stato giustamente restituirà non il bene perduto, ma una casa civile degna dei nostri tempi. In tal modo si è superato lo stesso risarcimento del 100 per cento, perchè, andando al di là del puro diritto, si è affrontato un problema di risanamento sociale e di evoluzione civile della gente più povera della zona.

Non è esatto dunque che i criteri usati siano restrittivi; in molti casi diamo infatti più di quello che si è perduto. Bisogna sottolineare, nel concludere, che questa legge dà alla ricostruzione ampi mezzi, introducendo per la prima volta nella legislazione italiana un principio nuovo che, superando

il sistema statico del ripristino puro e semplice, applica il principio dinamico dello sviluppo comprensoriale nell'ambito di una politica programmata. Ecco perchè la legge non è limitata solo alla zona materialmente disastata ma guarda invece all'unità geografica ed economica della zona in cui rientrano i territori colpiti. Secondo il criterio statico non sarebbero stati considerati i due comprensori della provincia di Udine e della provincia di Belluno, che invece vengono considerati ai fini dello sviluppo economico complessivo.

È un rilievo che, colleghi del Senato, dobbiamo fare tutti mentre ci accingiamo ad esprimere un voto pressochè unanime, che non incontrerà comunque manifestazioni contrarie. Mentre ci apprestiamo a compiere questa solenne manifestazione di solidarietà della Nazione verso la gente colpita del Vajont, diamo atto di questo passo avanti compiuto dallo Stato democratico che, di fronte alla drammatica sciagura del 10 ottobre scorso, ha saputo rispondere andando avanti sulla via della civiltà ed approvando un legge che non è soltanto di risarcimento, ma che è di progresso e di sviluppo per le genti di quella terra, anticipando l'applicazione di quella politica di sviluppo generale del Paese che noi, sia pure tra tante fatiche e tante difficoltà, vogliamo portare avanti perchè lo Stato democratico si affermi come uno Stato capace di dare benessere a tutto il popolo italiano. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra.*)

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sui due ordini del giorno, presentati rispettivamente dal senatore Vecellio e dai senatori Chiariello, Massobrio e Veronesi.

**G E N C O , relatore.** Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Chiariello, debbo soltanto ricordare che già si è detto che solo in un secondo momento si potrà valutare l'opportunità di ulteriori iniziative legislative.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Vecellio, faccio osservare che

il comune di Belluno non ha avuto danni diretti, ma solo danni indiretti. Comunque la Commissione ritiene si possa accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, non potendosi ora modificare la legge, e che del comune di Belluno si debba riparare in occasione di nuovi provvedimenti.

**PIERACCINI**, *Ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Vecellio, a me pare che il proponente chieda non l'estensione di questa legge al comune di Belluno, ma l'applicazione ad esso dei benefici previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Posso dire che studieremo la questione e vedremo se c'è questa possibilità. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

Lo stesso posso fare per l'ordine del senatore Chiariello. Per quanto riguarda l'eventuale presentazione di un terzo disegno di legge, chiesto unanimemente dal Senato, ritengo sia molto utile vedere in pratica come funziona questa legge, quali sono i suoi eventuali difetti pratici e, alla luce dell'esperienza, arrivare semmai al terzo provvedimento.

**PRESENTE**. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

**PIRASTU**, *Segretario*:

#### OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

##### Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno — quest'ultimo limitatamente alle località Borgo Piave, Lambioi e Lanta — della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso

e Cimolais — quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo — della provincia di Udine è autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonchè per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona;

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

*Art. 2.* — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2 e n. 3, e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3:

a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonchè dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredi e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi pre-

sidenziali 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. — Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonchè nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3.

Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici saranno stabilite le modalità cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonchè i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti Uffici del Genio civile.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 può essere affidata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei ».

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, del

tesoro e dell'industria e del commercio determina, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti.

Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.

I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

L'estensione del territorio di ciascun comprensorio sarà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il comprensorio in provincia di Belluno includerà i territori dei comuni di cui all'articolo 1 e limitrofi, nonchè dei comuni che abbiano comunque subito danni patrimoniali in conseguenza della catastrofe del 9 ottobre 1963.

Il comprensorio in provincia di Udine includerà, oltre al territorio del comune di Erto e Casso, il territorio dei comuni rivieraschi del torrente Cellina che siano interessati alle conseguenze dannose dell'evento catastrofico, o all'insediamento degli abitati trasferiti.

Con lo stesso decreto sono indicate le opere di nuova costruzione di competenza delle province e dei comuni, che sono assunte dallo Stato a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, nn. 2 e 3, quando ne sia riconosciuto il carattere di necessità e la de-

stinazione a servizio di interesse generale del comprensorio.

Il Ministro dei lavori pubblici è inoltre autorizzato a concedere agli enti indicati nel precedente comma contributi trentacinquennali nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, nell'ambito del comprensorio, delle opere di rispettiva competenza previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni nel limite di lire 150 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, a partire dall'esercizio 1963-64 fino al 1998.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 75 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 150 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1997 e di lire 75 milioni nel 1998.

I mutui occorrenti sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono garantiti dallo Stato.

Il piano urbanistico comprensoriale è compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383.

Il piano adottato dal consorzio previsto dal precedente comma, e pubblicato a cura delle singole amministrazioni comunali per il periodo di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni ed osservazioni, è inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi 15 giorni.

Il piano è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria e del commercio e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni presentate nel termine di cui al precedente comma.

Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, limitatamente alle parti indicate nel piano stesso. Esso ha vigore a tempo indeterminato e, per le parti aventi efficacia di piano particolareggiato, per il periodo di 10 anni.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano comprensoriale è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati o per la ricostruzione degli edifici privati e delle opere previste dal precedente articolo 2, lettere *c*) e *d*), sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

L'indennità di espropriazione è, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il valore venale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati nel caso di trasferimento, anche parziale, degli abitati ».

(*È approvato*).

#### Art. 4.

Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui al nuovo testo dell'articolo 1, n. 3, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(*È approvato*).

#### Art. 5.

Dopo l'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« *Art. 3-bis.* — I contributi dello Stato previsti dalla presente legge sono concessi a ti-

tolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato è surrogato ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso che lo Stato non possa esercitare, per qualsiasi causa, il diritto di surrogazione, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari ».

(È approvato).

#### Art. 6.

Gli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 4. — A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle località indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Al proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non più di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'uni-

tà distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.

I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.

Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unità e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate.

Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non più di una unità immobiliare. Per ogni altra unità immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo è concesso nel limite massimo di lire 5.000.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprietà privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.

I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unità immobiliari distrutte o trasferite in comune diverso da quello su cui insistevano, purchè nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 1 o inclusi nei comprensori di cui all'articolo 3.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1. Decade dal contributo chi si renda cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato.

*Art. 5.* — Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte dei competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori.

A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonchè l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste ».

(*È approvato*).

#### Art. 7.

Dopo l'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 5-bis.* — Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai loro statuti, i mutui di cui al precedente articolo 4, quarto comma, restando a carico dello Stato la percentuale di tasso superiore al 3 per cento.

I rapporti fra lo Stato e gli istituti di credito fondiario sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro.

Per il pagamento della differenza tra il tasso previsto dall'articolo 4, quarto comma, e quello praticato dagli istituti di credito, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 10 milioni ciascuno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965.

*Art. 5-ter.* — Il limite d'impegno di cui al nono comma del precedente articolo 3 graverà, per l'esercizio 1963-64, sui fondi autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima.

Il limite d'impegno di cui al precedente articolo 5-bis graverà, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 ».

(*È approvato*).

### INTEGRAZIONI DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI

#### Art. 8.

Gli articoli 9 e 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 9.* — Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonchè ai fini del pareggio del proprio bilancio.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta con decreto del Ministro dell'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sarà provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti.

Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo articolo 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965.

*Art. 10.* — Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro dell'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Dopo l'articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« *Art. 10-bis.* — Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9 e delle relative anticipazioni è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ».

(È approvato).

### AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANE

#### Art. 10.

Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 12.* — Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attività economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica; del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che ab-

biano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto;

c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte.

Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.

La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo articolo 14 non superi l'ammontare di due milioni, è concesso il contributo nella misura del 100 per cento.

*Art. 13.* — Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati.

La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane può avvenire anche in località diversa da quella originaria, purchè nel territorio delle provincie di Belluno, di Udine e limitrofe.

La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale può anche avvenire in località diversa da quella originaria, purchè nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3.

*Art. 14.* — Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiati, o di

ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.

L'entità della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la sostituzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sarà determinata, per ciascuna provincia, con decreto del prefetto in conformità al parere espresso dalle commissioni presiedute dal presidente della provincia e composte dei rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, del direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, del presidente della camera di commercio e di tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal prefetto ».

(È approvato).

#### Art. 11.

Dopo l'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Art. 14-bis.* — Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'articolo 14, si tiene conto della potenzialità produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresì della misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior costo derivante dall'adozione di perfezionamenti tecnici agli impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile.

Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 13 della presente legge si tiene conto anche di quanto dell'impianto, delle attrezzature e delle scorte può essere trasferito.

Nel caso di riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di attrezzature aventi una capacità produttiva superiore a quella dell'impianto o attrezzatura danneggiati o

distrutti sono applicabili le provvidenze previste dal successivo articolo 19-*quater*, per la parte di spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente primo comma.

Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 12, per la eventuale maggiore spesa rispetto a quella che sarebbe occorsa per la riattivazione o la ricostruzione dell'impianto o attrezzature danneggiate o distrutte, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, sono concesse le provvidenze dell'articolo 19-*quater*, ferme restando quelle di cui allo stesso articolo 12 per la rimanente parte di spesa.

Alle imprese di cui agli articoli 12 e 13 che riattivano o ricostruiscono gli impianti distrutti o danneggiati nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo il contributo è elevato al 70 per cento della spesa necessaria.

Dalla spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli.

*Art. 14-ter.* — Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, commi secondo e terzo ».

(È approvato).

#### Art. 12.

Gli articoli 15 e 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 15.* — I contributi di cui all'articolo 12, primo comma, lettera *a*) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Direzione provinciale del Tesoro mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria e commercio è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della pre-

sentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente articolo 12, sono, a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo; la rimanente parte è erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma dell'articolo 12.

I finanziamenti di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro.

*Art. 16.* — A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13, primo comma, della presente legge è concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12, e comunque per non oltre un quadriennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

Nel finanziamento di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 è conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette ».

(È approvato).

#### Art. 13.

Dopo l'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è inserito il seguente:

« *Art. 16-bis.* — Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte, il Ministro del tesoro anticipa all'IMI, mediante apposita convenzione, un fondo di lire 1.500 milioni.

Detto fondo verrà utilizzato dall'I.M.I. per l'estinzione, alle relative scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su

richiesta dei fornitori e dei creditori convalidata dalle imprese debentrici.

Per le prestazioni riguardanti lavoro subordinato le imprese debentrici presenteranno l'elenco nominativo delle somme da versare all'IMI il quale provvederà alla corresponsione degli importi dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale.

La rivalsa dell'IMI nei riguardi delle imprese debentrici potrà essere esercitata solo dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, secondo un piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni ».

(È approvato).

#### Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dopo le parole: « o per l'esercizio di pubblici servizi », sono aggiunte le parole: « e i loro aventi causa ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge, agli ascendenti in primo grado o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita ».

(È approvato).

#### Art. 15.

Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 18.* — Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, è autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo articolo 19 la

garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12 e 16, secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi.

I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1º ottobre 1947, n. 1075.

Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

*Art. 19.* — Con convenzioni da stipularsi dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma;

c) per il conglobamento del residuo debito di cui all'articolo 16, secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 12, compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso articolo 16, l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse più favorevole;

d) per disciplinare le modalità per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonché per stabilire la misura del relativo tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore al 3 per cento annuo ».

(È approvato).

#### Art. 16.

Dopo l'articolo 19 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Art. 19-bis.* — Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione che, in base all'indicazione dei piani urbanistici, possono essere costituite anche da più sedi di agglomerazione. Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovrà essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici, è approvato lo statuto del Consorzio dei nuclei di industrializzazione.

*Art. 19-ter.* — I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente articolo 19-bis, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere.

*Art. 19-quater.* — Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19-bis sono concessi:

a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrisponderci in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), e quello predetto.

Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'even-

to catastrofico abbiano subito danni accertati dalla Commissione di cui all'articolo 14 ».

V E C E L L I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E C E L L I O . Onorevole Ministro, vorrei che, per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 16, ella confermasse che può almeno esaminare l'argomento, come ho chiesto in precedenza.

P I E R A C C I N I , *Ministro dei lavori pubblici*. D'accordo.

V E C E L L I O . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli successivi.

P I R A S T U , *Segretario*:

#### Art. 17.

L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 650 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 650 milioni nell'esercizio 1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 50 milioni nel periodo 1°

luglio-31 dicembre 1964, di lire 100 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 50 milioni nell'esercizio 1978.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni nell'esercizio 1963-1964, di lire 10 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-bis, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 250 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 250 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 175 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 175 milioni nell'esercizio 1965.

Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater, è autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1978 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1979.

È altresì autorizzata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.000 milioni e per l'esercizio 1965 la spesa di lire 500 milioni per l'anticipazione all'I.M.I. ai sensi dell'articolo 16-bis.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per gli esercizi 1965 e 1966, saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge ».

*(È approvato).*

## AZIENDE AGRICOLE

## Art. 18.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, l'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« *Art. 21.* — Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiati o distrutti a causa dell'evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei comuni e località indicati nell'articolo 1 della presente legge, nonchè nelle zone che saranno delimitate a termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nella misura del 100 per cento alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, numero 739, si applicano anche a favore dei proprietari dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Alla concessione e liquidazione dei pagamenti di cui al presente articolo, si provvede in ognuna delle due provincie sentita una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta del presidente dell'amministrazione provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, dell'ispettore ripartimentale delle foreste, del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio tecnico erariale, del presidente della camera di commercio, industria e agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazio-

ni di categoria più rappresentative, nominati dal prefetto. La liquidazione avverrà sulla base dell'individuazione e definizione delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali ».

(È approvato).

## Art. 19.

Dopo l'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono inseriti i seguenti:

« *Art. 21-bis.* — Nei territori di cui al primo comma dell'articolo 21 sono applicabili le provvidenze previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

*Art. 21-ter.* — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici.

L'Azienda per le foreste demaniali può acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'articolo 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico.

*Art. 21-quater.* — Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse.

Per detti mutui è concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata ».

(*È approvato*).

#### Art. 20.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni e nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965.

(*È approvato*).

#### Art. 21.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 355 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 177,5 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 177,5 milioni nell'esercizio 1965.

La somma di lire 177,5 milioni per ciascuno dei periodi sopra indicati è così ripartita:

a) per l'applicazione dell'articolo 18, in aggiunta ai 500 milioni previsti dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 50 milioni;

b) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 15 milioni;

c) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-*ter* della predetta legge, lire 50 milioni, da versare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

d) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-*quater* della predetta legge, lire 62,5 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo stesso.

È inoltre autorizzata la spesa di lire 70 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1965, per l'applicazione dell'articolo 19, onde somministrare anticipazioni all'Istituto di credito delle Venezie, già convenzionato per la concessione dei mutui previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei bacini del Vajont e del Cellina del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da ripartirsi in ragione di lire 12,5 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 25 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1971 e di lire 12,5 milioni nell'esercizio 1972.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, potranno essere apportate variazioni compensative alla ripartizione delle somme di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

(*È approvato*).

#### RENDITA AGLI INFORTUNATI E AI SUPERSTITI ASSISTENZA SANITARIA

#### Art. 22.

A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di redditi convenzionali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla parte del reddito inerente all'attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati dall'articolo 17, lettera *a*), della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L. e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto predetto.

(È approvato).

#### Art. 23.

I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività nei comuni e località indicati dal precedente articolo 1 continuano a fruire per sé e per i loro familiari a carico, per il periodo di un quinquennio a decorrere dalla data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico degli Istituti, Enti o Casse presso i quali i lavoratori stessi risultavano assicurati contro le malattie, semprechè non abbiano diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo.

I superstiti di lavoratori subordinati od autonomi deceduti per effetto della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data 9 ottobre 1963, nel territorio dei comuni di cui al precedente articolo 1, i quali non abbiano altrimenti diritto all'assistenza sanitaria di malattia, fruiranno, per un quinquennio dalla data predetta, dell'assicurazione stessa a carico dell'INAM nei limiti, termini e modalità previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

#### Art. 24.

Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonchè ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare.

Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

(È approvato).

#### Art. 25.

Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti nella sciagura del Vajont, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.

Gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei comuni indicati all'articolo 1 e che abbiano subito danni a seguito della catastrofe del 9 ottobre 1963, hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei Convitti nazionali e negli educandi femminili in deroga alle disposizioni vigenti.

(È approvato).

### ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

#### Art. 26.

L'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al

31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine.

Negli altri comuni e località di cui all'articolo 1 della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potrà essere concessa, a domanda degli interessati ».

(È approvato).

#### Art. 27.

Le Intendenze di finanza possono concedere la rateazione dei tributi erariali, senza l'applicazione delle indennità di mora e senza il pagamento degli interessi, anche a favore delle imprese che abbiano risentito un grave danno per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti da forniture, da lavorazioni o da mutui effettuati prima del 9 ottobre 1963 a favore delle imprese di cui all'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, numero 1457.

La rateazione non può eccedere le 24 rate bimestrali e la concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) domanda degli interessati, da presentarsi alle Intendenze di finanza competenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- 2) prova del credito, mediante atti aventi data certa anteriore al 9 ottobre 1963, fiscalmente in regola o regolarizzati;
- 3) prova del danno, che deve essere grave in relazione alla potenzialità economica dei richiedenti.

(È approvato).

#### Art. 28.

Nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 della presente legge le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, sono applicabili a favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ed alle nuove imprese che instal-

lano i propri impianti entro il 30 giugno 1967.

(È approvato).

#### Art. 29.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 10 ottobre 1963 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto della catastrofe del Vajont.

Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute, in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 30.

È accordato l'abbuono delle imposte di fabbricazione e delle imposte erariali sui consumi, nonchè l'esonero dal pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente importate, andate distrutte nei comuni di cui al precedente articolo 1 a causa della catastrofe del Vajont.

Per i tributi di cui al precedente comma non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 26.

(È approvato).

#### Art. 31.

L'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Art. 29. — Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'at-

tuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere relative alla ricostruzione della zona devastata.

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963, o sostituzione degli stessi ».

(È approvato).

#### Art. 32.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonchè da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe del Vajont ».

(È approvato).

### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 33.

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi

di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 9 ottobre 1963 nei comuni di cui al precedente articolo 1.

La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione della catastrofe del Vajont sono effettuate gratuitamente.

(È approvato).

#### Art. 34.

Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nella catastrofe verificatasi il 9 ottobre 1963 nella zona del Vajont, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno dalla data predetta.

La procedura istruttoria di cui agli articoli 727 e 728 del Codice di procedura civile può essere omessa, qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal comune di residenza dello scomparso.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, contenente disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

(È approvato).

#### Art. 35.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, la dimostrazione della proprietà dei beni immobili distrutti potrà essere fornita con una dichiarazione del sindaco del comune, ove i beni si trovavano al momento della catastrofe, da cui risulti il possesso utile ai fini dell'articolo 1158 del Codice civile.

(È approvato).

## Art. 36.

Salvo il disposto dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 12, la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resta sospesa fino alla data di inizio della riscossione dell'indennizzo o contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e dalla presente legge.

In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre un anno dalla data della catastrofe.

La qualità di danneggiato per conseguire detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza del debitore.

(È approvato).

## Art. 37.

Per le domande concernenti fatti che abbiano avuto origine dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, gli abitanti del comune di Erto e Casso possono adire anche le autorità giudiziarie del distretto della Corte d'appello di Trieste.

(È approvato).

## Art. 38.

Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, è corrisposto agli aventi diritto, su domanda degli interessati da presentarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo entro il limite massimo del 20 per cento delle somme spettanti per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare ai sensi del precedente articolo 6.

Il contributo in favore dell'occupante non proprietario non può essere inferiore alla somma che sarebbe spettata al proprietario nelle ipotesi contemplate dai commi primo e

terzo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dal precedente articolo 6.

All'atto della presentazione della domanda sono liquidati al danneggiato acconti, non ripetibili, nella misura di lire 100 mila per ciascun componente del nucleo familiare convivente alla data del 9 ottobre 1963.

Alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le amministrazioni comunali e statali.

Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

(È approvato).

## Art. 39.

In luogo delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati, rispettivamente, dai precedenti articoli 6 e 10, ai proprietari degli immobili e delle aziende industriali, commerciali e artigiane distrutti, che non intendono provvedere alla ricostruzione, può essere corrisposta una somma entro i limiti massimi dei due terzi del contributo previsto per la ricostruzione di ciascuna unità immobiliare o dell'azienda, da ragguagliare al valore del bene alla data del 9 ottobre 1963.

Le domande per ottenere i contributi di cui al comma precedente debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme da corrispondere, nei limiti di cui al primo comma, gravano sugli stanziamenti previsti per la concessione dei contributi.

Il primo comma del presente articolo non si applica nei confronti delle attrezzature mobili delle imprese edili distrutte o danneggiate. Ai proprietari di dette attrezzature sono concesse le provvidenze di cui all'arti-

colo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e seguenti, indipendentemente dalla ricostruzione delle attrezzature nei territori indicati dall'articolo 13 della predetta legge.

(È approvato).

#### Art. 40.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme legislative per determinare le deroghe alle competenze ordinarie che risultino necessarie ai fini della accelerata esecuzione delle opere di ricostruzione e del coordinamento, snellimento e decentramento dei servizi statali relativi alle opere medesime.

(È approvato).

#### Art. 41.

Alla maggiore spesa di lire 3.135 milioni prevista dagli articoli 8, 17, 21 e 38 della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Garlato. Ne ha facoltà

**G A R L A T O .** Il Gruppo della Democrazia cristiana darà il suo voto favorevole a questo disegno di legge, che rappresenta un ulteriore apprezzabile e lodevole sforzo del Governo e del Parlamento in favore delle popolazioni colpite dal disastro del Vajont. È questo un nuovo gesto di solidarietà che quelle popolazioni altamente apprezzano e che attendono con viva impazienza, onde sarebbe veramente inopportuno rinviare per

qualsiasi motivo l'approvazione del provvedimento.

Come Presidente delle Commissioni che hanno esaminato in sede referente il disegno di legge, desidero dare atto a tutti indistintamente i settori politici della comprensione che hanno dimostrato rinunciando a presentare emendamenti che pur sarebbero valsi a migliorare il contenuto del provvedimento, onde evitare il ritardo che sarebbe derivato alla sua approvazione col rinvio all'altro ramo del Parlamento. Questa comprensione del resto è stata manifestata anche in quest'Aula e sarà suffragata tra poco dalla votazione unanime che concluderà questa discussione.

Desidero sottolineare una felice coincidenza: questo disegno di legge viene approvato e conclude il suo *iter* parlamentare nel momento in cui si è appena portato a termine uno dei lavori più importanti agli effetti della sicurezza della zona disastata. Voglio alludere alla galleria di scarico verso il torrente Cimoliana, galleria che garantirà il mantenimento del livello dell'acqua del lago a quota non superiore a 720 metri sul livello del mare, quota di assoluta sicurezza.

L'aver raggiunto questo risultato in tempo notevolmente inferiore al previsto è motivo di grande soddisfazione e tranquillità, ed è merito dello spirito di sacrificio e di abnegazione col quale hanno svolto la loro encomiabile opera tecnici e maestranze addetti a quei lavori, tecnici e maestranze cui deve andare anche da questa sede l'ammirazione e la riconoscenza di tutti gli italiani.

Sia consentito a me, senatore di un collegio che comprende tutta la parte friulana della zona devastata, elevare ancora una volta un pensiero commosso alla memoria delle vittime dell'immane disastro, rinnovare l'espressione della più viva solidarietà ai superstiti, rinnovare il più sentito ringraziamento al Governo, alle Forze armate, al Commissario governativo, onorevole Sedati, a tutte le autorità e a tutti coloro che in qualunque modo hanno contribuito ad alleviare le disastrose conseguenze morali e materiali dell'evento calamitoso.

Un ringraziamento particolare al Parlamento per la sollecitudine con cui ha vo-

luto approvare i provvedimenti sottoposti al suo esame. Nel rinnovare, infine, la dichiarazione di voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, esprimo l'auspicio, vorrei dire la certezza, che non tarderà il giorno in cui la popolazione così duramente colpite riaffronteranno la vita in un clima di serenità e di rinnovata fiducia in un destino migliore. (*Vivi applausi*).

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont » (551) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Granzotto Basso. Ne ha facoltà.

**GRANZOTTO BASSO.** Mi sono già pronunciato su questo disegno di legge, quindi rinuncio a parlare.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Gaiani. Ne ha facoltà.

**GAIANI.** Il Gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento che riguarda una moratoria per delle scadenze quanto mai opportuna ed assolutamente necessaria.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**ANGELINI ARMANDO, relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta. Mi pare che il Governo abbia presentato giustamente questo provvedimento che riguarda la conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150. E ciò perchè il citato decreto-legge era ormai superato. Con il disegno di legge in discussione, infatti, si porta definitivamente al 10 luglio la data del 10 aprile 1964 indicata nel decreto-legge dell'ottobre 1963.

Forse sarebbe stato non necessario, ma ora è divenuto essenziale addivenire all'approvazione di un decreto-legge, così che, quando entrerà in vigore la legge ora approvata, essa comprenderà anche le proroghe previste da questo decreto. Sono quindi d'accordo per chiedere che il Senato voglia approvare l'articolo unico concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

**REALE, Ministro di grazia e giustizia.** L'unanimità che si è già manifestata mi dispensa da ogni considerazione. Il disegno di legge di conversione, o meglio il decreto-legge che si intende convertire, si ricollega all'articolo 36 della legge che avete poc'anzi approvato. Questo decreto non sarebbe stato necessario se l'iter parlamentare di questa legge fosse stato più rapido, cioè se la legge fosse venuta a compimento prima del 10 aprile. Siamo quindi ricorsi a questa proroga prudenziale al 10 luglio, proroga che si è dimostrata largamente corrispondente ai tempi della legge sostanziale.

Alla Camera dei deputati vi è stata una breve discussione perchè era stato proposto un emendamento per allungare ulteriormente questo termine del 10 luglio. Noi abbiamo resistito a quella proposta ed i fatti hanno dimostrato che non era necessaria una pro-

roga ulteriore. Chiedo pertanto che il disegno di legge sia approvato.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**PIRASTU, Segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,20*).

---

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari